



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 63 del 13/06/2017

Proposta n. 2017/660

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 28, 32 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nell'ottica di favorire la sostituzione dei risalenti PRG con gli strumenti urbanistici previsti dalla riforma dettata in materia dalla L.R. n. 20/2000, all'art. 28 comma 5 della medesima, come sostituito dall'art. 29 della L.R. n. 6/2009, è previsto che, fino alla elaborazione del Piano strutturale comunale (PSC) intercomunale o in forma associata dell'Unione o delle nuove Comunità montane e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. n. 6/2009, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di tali forme associative che non siano dotati di PSC, vigente o adottato, possono stabilire, con apposita delibera del Consiglio comunale, assunta d'intesa con la Giunta provinciale, di attribuire al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente il valore e gli effetti del PSC in merito a:
 - a. tutela del paesaggio;
 - b. sistema ambientale comprensivo delle condizioni e limiti al consumo di territorio non urbanizzato, della pianificazione delle aree interessate dai rischi naturali e rischi di incidenti rilevanti;
 - c. sistema delle infrastrutture per la mobilità;
 - d. sistema dei poli funzionali, degli insediamenti per attività produttive, ivi comprese le aree commerciali diverse dagli esercizi di vicinato;
 - e. disciplina generale del territorio rurale e delle aree di valore naturale ed ambientale.
- il medesimo art. 28 sopra citato, al comma 6 stabilisce inoltre che tali Comuni si dotano obbligatoriamente di un Piano operativo comunale (POC), relativo all'intero territorio comunale, con il quale sono regolati i restanti contenuti del PSC, nell'osservanza della stessa L.R. n. 20/2000 o delle previsioni del PTCP e della pianificazione sovraordinata, aggiungendo poi che l'approvazione del POC è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia, in merito alla conformità del Piano operativo agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, con le modalità definite dall'art. 32, comma 10, secondo periodo e seguenti della L.R. n. 20/2000 che disciplinano il procedimento approvativo del PSC;

- il Comune di Morfasso, tra gli altri, ha valutato di cogliere l'opportunità offerta dalla normativa regionale e pertanto l'atto di Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP vigente con valore ed effetti di PSC (corredato dal Documento tecnico denominato "Definizione dei contenuti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5, della L.R. n. 20/2000") è stato condiviso tra l'Amministrazione comunale e quella provinciale (rispettivamente con atto di Consiglio comunale n. 13 del 20.6.2011 e atto di Giunta provinciale n. 158 del 15.7.2011) ed infine sottoscritto in data 20.7.2011;
- proseguendo nell'adeguamento della pianificazione comunale alle disposizioni della L.R. n. 20/2000, il Comune di Morfasso ha quindi adottato, con atto di Consiglio n. 15 del 29.3.2014, il Piano operativo comunale con valore ed effetti di Piano strutturale comunale per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, nonché, con il medesimo atto, il Regolamento urbanistico edilizio, e li ha trasmessi (nota n. 2399 del 27.5.2014, registrata il 28.5.2014 al prot. prov.le n. 35156) a questa Amministrazione per le valutazioni di competenza;
- come previsto all'articolo 5 dell'Intesa sottoscritta, il Piano operativo comunale elaborato in ottemperanza dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 20/2000, al fine dell'adeguamento al PTCP vigente deve aver obbligatoriamente espletato, in relazione ai temi oggetto di adeguamento, le attività indicate nella colonna B del citato Documento tecnico allegato all'Intesa stessa, secondo i livelli di approfondimento e di analisi indicati nel PTCP o negli atti di coordinamento attuativi del PTCP, ove emanati dalla Provincia, mentre resta nella determinazione del Comune lo svolgimento delle attività facoltative indicate nella colonna C del medesimo allegato;
- dalla verifica di completezza della suddetta documentazione di Piano operativo comunale pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Morfasso alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 40409 del 18.6.2014;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 2900 e 2901 del 25.6.2014, n. 2959 e 2960 del 1.7.2014, n. 3316 del 7.7.2014 (ricevute tutte in data 8.7.2014, rispettivamente ai prot. prov.li n. 45296, 45293, 45295, 45297 e 45289), nonché con le successive note comunali n. 4662 del 6.12.2016, n. 114 del 11.1.2017, n. 1175 del 14.4.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 32477 del 7.12.2016, n. 504 del 12.1.2017, n. 8518 del 14.4.2017), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 34 comma 6 e dall'art. 28 comma 6 della L.R. n. 20/2000, la Provincia ha il compito di valutare sia gli aspetti operativi del Piano presentato che quelli strutturali non già regolati dall'Intesa sottoscritta, secondo la procedura prevista per l'approvazione dei Piani strutturali comunali all'art. 32 della medesima legge;
- in questa sede la Provincia deve pertanto formulare le eventuali riserve al Piano adottato, entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso, in merito alla conformità di questo al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale;
- la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del Piano nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora", svolgendo un'istruttoria in merito;
- successivamente, a seguito delle controdeduzioni comunali alle riserve e alle osservazioni presentate, la Provincia dovrà esprimere, entro 90 giorni dalla richiesta, l'Intesa in merito alla conformità del Piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;

Tenuto inoltre conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto altresì che:

- dell'avvenuto deposito del Piano operativo comunale, con valore ed effetti di Piano strutturale comunale per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 162 del 4.6.2014 (parte seconda);
- in data 25.6.2014 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Morfasso ha dichiarato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione del Piano in esame;
- nella medesima data, il suddetto Responsabile comunale ha altresì fornito apposita dichiarazione in merito ai vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati riguardanti il territorio interessato dal Piano;

Dato atto che le ultime integrazioni e aggiornamenti relativi al Piano operativo comunale di Morfasso, con valore ed effetti di Piano strutturale comunale per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, sono pervenuti in data 14.4.2017, e che pertanto il termine di 120 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di formulazione delle eventuali riserve al medesimo scade il giorno 12.8.2017;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" sul Piano in esame, nella

quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Morfasso POCONE, elaborati CC 15-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità di formulare le riserve al Piano riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Morfasso, riserve POCONE CC 15-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito:
 - al POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti di PSC non regolati dall'Intesa sottoscritta con la Provincia in data 20.07.2011;
 - ai contenuti propri di POC;
 - alla Valsat;
- le valutazioni svolte in istruttoria per quanto riguarda l'incidenza del Piano nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora", pure riportate in apposita sezione del citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Morfasso, riserve POCONE CC 15-2014") parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno costituire nel loro complesso riferimento per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza del Piano sul sito, il cui esito dovrà essere assunto all'interno di un provvedimento comunale da inoltrare alla Provincia ai fini dell'espressione del parere motivato relativo alla complessiva valutazione di sostenibilità del Piano medesimo;
- le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali, oltre ad alcuni rilievi da non considerarsi come riserve, ma come proposte o suggerimenti di modifica, finalizzati ad una maggiore chiarezza e completezza dei contenuti di Piano, formulati in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria succitata concludenti con la proposta di formulazione delle riserve al Piano, come riportate nel citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Morfasso, riserve POCONE CC 15-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solida del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;
- **Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:
- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno

1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi degli articoli 28 comma 6, 32 comma 7, 34 comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve al Piano operativo comunale di Morfasso con valore ed effetti di Piano strutturale comunale per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, adottato con atto del Consiglio comunale n. 15 del 29.3.2014, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Morfasso, riserve POCONE CC 15-2014") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in merito:
 - al POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti di PSC non regolati dall'Intesa sottoscritta con la Provincia in data 20.07.2011;
 - ai contenuti propri di POC;
 - alla Valsat;dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Morfasso POCONE, elaborati CC 15-2014"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali, oltre ad alcuni rilievi da non considerarsi come riserve, ma come proposte o suggerimenti di modifica, finalizzati ad una maggiore chiarezza e completezza dei contenuti di Piano, formulati in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti;
3. di dare atto che il Comune di Morfasso, in sede di controdeduzione alle riserve al Piano, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
4. di invitare il Comune di Morfasso a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del Piano controdedotta che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32 comma 6 e all'art. 34 comma 5 della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Morfasso per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 660/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 28, 32 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/06/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 63 del 13/06/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 28, 32 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000.

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 13/06/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 63 del 13/06/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 28, 32 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 13/06/2017 al 28/06/2017

Piacenza li, 29/06/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 – Morfasso, elaborati POC con valore ed effetti di PSC adottato CC 15-2014

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
QC 1 – Relazione illustrativa	/
QC 1.1 – Carta dei vincoli e delle tutele	1:25.000
QC 1.1.a – Limitazioni d'uso del territorio	1:25.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE e PIANO OPERATIVO COMUNALE	
PSC/POC 1 – Relazione Illustrativa	/
PSC/POC 2 – Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC 3.1.a/b/c – Il territorio e la sua struttura	1:10.000
PSC 3.2 – Il territorio urbano	1:5.000
PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti	1:10.000
POC 4 – Individuazione dei comparti e delle previsioni	1:25.000
POC 4.1 – Schede Operative	/
Scheda dei Vincoli (<i>elaborato non adottato</i>)	/
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITÀ URBANA	
DPQU – Relazione	/
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE	
Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale	/
Val.S.A.T. - Sintesi non tecnica	/
Val.S.A.T. - Studio e valutazione d'incidenza	/
ELABORATI GEOLOGICI	
PARTE GEOLOGICO-SISMICA	
Relazione geologica generale e principali centri abitati	/
Tav.1a/b - Carta del dissesto	1:10.000
Allegato A – Zonizzazione centri da consolidare	1:5.000
Tav.2a/b – Carta idrogeologica e della tutela dei corpi idrici superficiali	1:10.000
Relazione geologico-sismica ambiti previsti	/
Schede edificabilità frane quiescenti <i>Il documento è composto dalle seguenti cartografie, con le corrispondenti relazioni denominate "Adeguamento al PAI – Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente – Zonizzazione del Rischio di dissesto":</i> <i>Tavola 01 – Zonizzazione frana quiescente – Loc. S. Michele (scala 1:5.000);</i> <i>Tavola 02 – Zonizzazione frana quiescente – Loc. Rocchetta (scala 1:5.000);</i> <i>Tavola 03 – Zonizzazione frana quiescente – Loc. Rusteghini, Teruzzi, I Rabbini (scala 1:5.000);</i> <i>Tavola 04 – Zonizzazione frana quiescente – Loc. Villa d'Arda, Gazzola (scala 1:5.000);</i> <i>Tavola 05 – Zonizzazione frana quiescente – Loc. Casali (scala 1:5.000).</i>	/
Norme <i>Disciplina specifica rischio di dissesto</i> <i>Disciplina specifica rischio sismico</i>	/
MICROZONAZIONE SISMICA	
Relazione illustrativa e relativi allegati	/
Tavole: <i>Quadro di unione</i> <i>I LIVELLO:</i> <i>Carta delle indagini Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta geologico tecnica Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta delle frequenze naturali dei terreni Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) Tav. 1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>II LIVELLO:</i> <i>Carta delle velocità delle onde di taglio Vs Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta di Microzonazione sismica (livello 2):</i> <i>Fx – Carta F.A. P.G.A. Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>Fy - Carta FA. I.S. 0,1-0,5sec Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>Fz - Carta FA. I.S. 0,5-1,0sec Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i>	varie

ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
Z.A.C. - Relazione Illustrativa	/
Z.A.C. - Norme tecniche d'attuazione	/
Z.A.C. Tav.1/2/3 - Tavola di sintesi della classificazione acustica	1:10.000

PREMESSA

Nel presente Allegato vengono espresse le riserve in riferimento alla procedura di cui all'art. 28 comma 6 della L.R.20/2000 per l'approvazione del "POC con valore ed effetti di PSC", ai sensi delle disposizioni dettate al comma 7 dell'art.32 e dal comma 6 dell'art. 34 della medesima legge regionale.

Le riserve sono formulate in merito:

- al **POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti di PSC non regolati dall'Intesa** sottoscritta con la Provincia in data 20.07.2011,
 - rispetto a quanto definito nel Documento Tecnico allegato alla D.G.P. n. 158/2001;
 - rispetto alla normativa vigente e agli strumenti di pianificazione sovraordinata (attività da espletare nel POC, relative ai contenuti di PSC non già compresi nel precedente punto, inerenti al Quadro Conoscitivo, al Progetto e alla zonizzazione acustica);
- ai **contenuti propri di POC**, al fine di garantire una più stretta rispondenza fra i contenuti propri di POC e quelli POC/PSC, ma anche in merito ad alcuni aspetti relativi ai contenuti del POC da portare a piena coerenza con le disposizioni della L.R.20/2000, con altre disposizioni normative vigenti e con il PTCP,
- alla **VALSAT** in riferimento al D.Lgs.152/2006, alla L.R.20/2000 e al PTCP.

Il Comune in sede di approvazione (previa acquisizione dell'intesa della Provincia – art. 32, comma 10) è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate (ai sensi dell'art. 32, comma 8).

Si specifica che le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali.

Appartengono al primo gruppo le seguenti **RISERVE SOSTANZIALI: 1, 7-9, 20-23, 25, 30-31, 34, 36, 42-43, 45-76, 78-88, 90-98, 100-101, 104, 115, 118, 122, 134-135, 139-140, 142, 149-157, 161-165, 168.**

Appartengono al secondo gruppo le **RISERVE MINORI: 4, 10-14, 17, 26-27, 29, 33, 35, 44, 77, 106-108, 111-113, 116-117, 119-121, 123-133, 136-138, 144-148, 158, 171.**

Si fa inoltre presente che l'allegato contiene anche alcuni **RILIEVI (2-3, 5-6, 15-16, 18-19, 24, 28, 32, 37-41, 89, 99, 102-103, 105, 109-110, 114, 141, 143, 159-160, 166-167, 169-170)** da non considerarsi come riserve, ma come proposte o suggerimenti di modifica, finalizzati ad una maggiore chiarezza e completezza dei contenuti di Piano, formulati in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti.

ASPETTI GENERALI

1. Considerata la particolarità dello strumento in oggetto "POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti di PSC non regolati dall'Intesa sottoscritta con la Provincia", risulta necessario integrare e modificare gli elaborati di Piano (le NTA – Parte dedicata al PSC Titolo I - Capo 1° e Capo 2°, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 e Titoli IV e V devono essere riformulati in riferimento alla particolare

struttura del Piano), richiamando l'Intesa sottoscritta in data 20.07.2011 ed evidenziandone contenuti e disposizioni.

2. Si evidenzia che nella Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo (QC 1), per tutte le tematiche affrontate, devono essere riportati metodologia di analisi, fonti, risultati, potenzialità e criticità (analisi SWOT). Si suggerisce, per completezza e chiarezza del QC, si spostare i contenuti del paragrafo 2.2 dell'elaborato PSC/POC 1, nell'elaborato QC 1. In ogni caso è importante evidenziare nella Relazione illustrativa di QC, le tematiche non approfondite perché considerate già sviluppate dal PTCP, integrando il documento per tutte le tematiche mancanti, ai sensi della L.R.20/2000 e dell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001.
3. Si rivedano i contenuti degli elaborati di Piano in coerenza con:
 - i compiti assegnati a PSC, POC e RUE dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, in considerazione delle disposizioni relative al particolare strumento in esame, ai sensi dell'art.28 commi 5 e 6 della citata legge regionale e dell'Intesa sottoscritta con la Provincia;
 - il PTCP vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69 e la successiva variante specifica approvata con atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017;
 - tutti i Piani di settore;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (in vigore dal 28/09/2013) e s.m. che ha integrato e modificato la L.R. 20/2000. In particolare, si evidenziano:
 - le disposizioni di cui all'art. 50 della L.R.15/2013 e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009, ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione e comunque secondo i contenuti di cui all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" approvato con DGR 994/2014;
 - le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 della L.R.15/2013, secondo le quali, in merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, dal 28/01/2014 trova applicazione l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; si richiede pertanto di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.

Per una corretta applicazione della disciplina normativa, si suggerisce di distinguere le disposizioni di Piano in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2000, in riferimento a quanto disposto dall'art.7 delle NTA (parte dedicata al

PSC); infine si evidenzia che l'elaborato PSC/POC 2 Norme Tecniche di Attuazione, contiene alcune parti descrittive non idonee per un testo normativo.

4. Si integri l'art.3 di cui alla Parte dedicata al PSC, dell'elaborato PSC/POC 2, con gli elaborati Scheda dei vincoli e Valsat.
Si riformuli il comma 3 dell'art.52, tenendo conto che il PSC, secondo la normativa regionale, non può essere attuato con intervento diretto.
Si verifichino i contenuti di Piano (PSC e POC) in riferimento all'Art. 86 – Perequazione – delle NTA – parte dedicata al PSC.
L'allegato "Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili" alle NTA (elaborato PSC/POC2) dovrà essere rivisto nella sua struttura, utilizzando una terminologia univoca e coerente con le voci di legenda delle cartografie ed in riferimento alle definizioni di cui all'Atto di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche prima citato, omogeneizzando la compilazione delle schede.
5. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti successivamente all'adozione.
6. Si ricorda, in vista della fase controdeduttiva, che le osservazioni pervenute all'Amministrazione comunale che la stessa intenda accogliere dovranno essere individuate secondo le categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano comunale.
7. Si rammenta che gli elaborati cartografici di Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.

8. **Adeguamento al PTCP**

Premesso che, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 20/2000, nel testo sostituito dall'art. 29 della L.R. n. 6/2009, il Comune di Morfasso, conseguentemente alla sottoscrizione, in data 20.07.2011, dell'atto di Intesa, corredato dal Documento tecnico denominato "Definizione dei contenuti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5, della L.R. n. 20/2000", tra il Comune medesimo, la Provincia di Piacenza e gli altri Comuni interessati, per la definizione delle disposizioni e dei contenuti del PTCP, con valore ed effetti del PSC, ai sensi dell'art.28, comma 5, della L.R.20/2000, si è dotato di un POC relativo all'intero territorio comunale, con il quale vengono regolati i restanti contenuti del PSC, non disciplinati dall'Intesa, nell'osservanza della L.R. n. 20/2000, delle previsioni del PTCP, dei Piani sovra comunali e della legislazione regionale e statale, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art.5 comma 2 dell'Intesa, il POC deve *"definire il quadro complessivo dei sistemi, delle zone e degli elementi di tutela e, ove specificamente previsto dal Piano territoriale paesistico regionale (brevemente PTPR), come recepito dal PTCP, le relative perimetrazioni effettuate dal POC, quale completamento del quadro complessivo del PSC, faranno fede dell'esatta delimitazione dei sistemi e delle zone di tutela, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni."*; pertanto, vista la scelta effettuata dal Comune di inserire nelle cartografie di Piano, anche le tematiche relative alle attività che si intendono già espletate dal PTCP, si integrino di elaborati di Piano recependo i contenuti del Piano provinciale, secondo quanto indicato nella colonna A del Documento tecnico allegato all'Intesa, ed in riferimento alle specifiche riserve riportate in seguito.

Inoltre, sempre rimandando alle specifiche riserve esposte in seguito, si richiama il contenuto di cui comma 3 del sopracitato art.5, che, ai fini dell'adeguamento al PTCP vigente, dispone che nel POC siano presenti i contenuti di cui alle attività obbligatorie indicate nel Documento tecnico (colonna B), secondo i livelli di approfondimento e di analisi indicati nel Piano provinciale e nei relativi atti di coordinamento tecnico, lasciando la facoltà al Comune di svolgere le attività facoltative indicate nel medesimo documento (colonna C).

A tal fine si faccia riferimento, oltre ai contenuti del PTCP, anche ai seguenti atti:

- deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011 con cui sono state approvate le Linee guida per l'adeguamento degli strumenti comunali al vigente PTCP, in merito alle seguenti tematiche: morfologia del territorio, assetto agricolo forestale, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti, indicazioni metodologiche finalizzate alla valutazione della domanda abitativa, linee guida per la definizione del rischio idraulico;
- deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013 di approvazione delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale, in coerenza con lo Schema direttore definito dal PTCP 2007;
- deliberazione C.P. n. 23 del 30.11.2016 relativa alla "Verifica di coerenza del PTCP con i Criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

9. Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli

Premesso che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il POC con valore ed effetti di PSC contiene, tra i propri elaborati, specifica cartografia rappresentante l'assetto vincolistico, caratterizzabile come "Tavola dei vincoli", corredata dalla "Scheda dei vincoli", si evidenzia quanto di seguito esposto:

- considerato che la Tavola QC 1.1 "Carta dei vincoli e delle tutele" rappresenta parzialmente il quadro delle tutele e dei vincoli presenti sul territorio comunale e che i contenuti della Tavola vengono trattati sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c, di maggior dettaglio e comprensive di ulteriori tutele e vincoli, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminarla dal QC, richiamando, nell'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, le tavole PSC 3.3.a/b/c e la Scheda dei vincoli. Nel caso la suddetta tavola venga mantenuta nel QC, si provveda comunque alla sua modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole PSC 3.3.a/b/c, aggiornando di conseguenza gli specifici contenuti dell'elaborato QC 1, i quali dovranno essere rivisti anche al fine di evidenziare più chiaramente il quadro dei vincoli presenti ai sensi del D.Lgs.42/2004 sul territorio comunale; anche i contenuti dell'elaborato PSC/POC 1 – Parte dedicata al PSC, Capitolo 6 Vincoli e rispetti, dovranno essere rivisti in riferimento alla "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli" come modificate in riferimento alle specifiche riserve;
- la "Tavola dei vincoli" deve riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela; ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di Piano, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento. Si raccomanda inoltre di utilizzare nelle voci di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c, nella Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione, le medesime definizioni;
- si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale (PSC/POC 2) e alle Schede

- operative (POC 4) rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione;
- per quanto riguarda i contenuti della "Tavola dei vincoli" si rimanda alle successive riserve relative ai singoli tematismi; si evidenzia inoltre che il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c deve trovare corrispondenza in quello presente sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c come modificato in riferimento alle specifiche riserve;
 - in merito all'elaborato Scheda dei Vincoli, si provveda alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC, tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC; nella "Scheda dei vincoli" deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva, non duplicando disposizioni legislative vigenti, ma richiamandole e spiegandone in sintesi i contenuti;
 - si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è necessaria una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale);
 - Art.11 La Carta unica del territorio/Art.10 Limiti per l'uso e le trasformazioni del suolo/Art.15 Tutele/Art.16 Vincoli
L'art.11 delle Norme di Attuazione di PSC deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare integrando il testo in riferimento alla "Scheda dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati. Inoltre si provveda ad aggiornare i riferimenti legislativi presenti nel testo. Si coordinino i contenuti dell'art. 11 con quelli degli articoli 10, 15 e 16, spostando nell'articolo 11 la disciplina generale ed i riferimenti ai contenuti della Tavola dei vincoli e della Scheda dei vincoli come modificate sulla base delle specifiche riserve; si suggerisce quindi di eliminare gli articoli 10 e 15 e di ridenominare l'art.16 in funzione dello specifico contenuto.

10. Restituzione grafica

Dal punto di vista grafico, lo spessore sottile della linea utilizzata nella restituzione di varie tematiche, associato alla vicinanza della scala cromatica adottata, non consentono una facile e immediata lettura della tavola. Si ritiene opportuno, pertanto, procedere ad una sua revisione per migliorarne la resa grafica.

Tutte le tavole che si compongono di stralci cartografici (box) oltre al titolo del tematismo rappresentato è necessario siano accompagnati da una legenda esplicativa per poterne favorire la comprensione e la lettura (es. PSC 3.3).

11. Limite storico all'insediamento umano stabile

Sulle Tavole PSC 3.3.b/c – Aspetti condizionanti, fra i Beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, è individuata la "Quota 1200 m slm", il cui perimetro corrisponde alla tutela "Limite storico all'insediamento umano stabile" di cui all'art.7 del PTCP; utilizzando idonei graficismi, si individuino distintamente le due tutele e si modifichi la legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c al fine di individuare la nuova sezione "MORFOLOGIA DEL TERRITORIO" comprendente la voce "Limite storico all'insediamento umano stabile". Inoltre si integri la "Scheda dei vincoli" rispetto alla tutela "Limite storico all'insediamento umano stabile" di cui all'art.7 del PTCP, recependone la disciplina nelle Norme Tecniche di Attuazione (PSC/POC 2), in uno specifico articolo che dovrà richiamare il comma 7 del PTCP e potrà eventualmente contenere una specifica disciplina di livello comunale.

12. Assetto vegetazionale

Si modifichi la "Scheda dei vincoli", al punto 2.1.1 Assetto vegetazionale, inserendo nella sezione "Riferimento normativo", anche l'art.9 del PTCP e l'art.18 di PSC in merito alla tutela delle formazioni lineari e spostando, nella sezione "Disposizioni", il riferimento all'art.8 comma 4 del PTCP, dal primo al secondo periodo del testo. Inoltre si riveda il testo di cui alla sezione "Effetti del vincolo", articolandolo rispetto alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del PTCP richiamati dall'art.17 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC; in merito al suddetto art.17, per maggior chiarezza della norma, si richiamino nel comma 2, oltre all'art.8 del PTCP, anche gli specifici commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14; si integri inoltre il medesimo comma 2 richiamando il successivo art.18 in merito alla tutela delle formazioni lineari.

13. Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari

Gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela, individuati sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, devono essere evidenziati più chiaramente, utilizzando una simbologia grafica più idonea. Si modifichi inoltre la voce di legenda delle suddette tavole, "Art.18 – Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari – Alberi monumentali in base al D.P.G.R. 418/88", eliminando "ed elementi lineari", in quanto già rappresentati in altra voce. La medesima modifica deve essere effettuata nella "Scheda dei vincoli", punto 2.1.2; inoltre sempre al punto 2.1.2, si riveda il testo di cui alla sezione "Effetti del vincolo", articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.8 del PTCP, richiamato dall'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC.

In merito al suddetto art.18, per maggior chiarezza della norma, si richiamino, oltre all'art.9 del PTCP, anche gli specifici commi 1 e 2.

L'individuazione degli "esemplari arborei singoli in gruppi o filari di notevole pregio scientifico o monumentale" tutelati con specifico Decreto emanato dal presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.2/1977 e smi, deve essere verificata rispetto ad eventuali modifiche del decreto di tutela intercorse (ad esempio il provvedimento di tutela relativo alla Quercus Pubescens a Costa Sperongia (25-08) è stato revocato); si modifichino di conseguenza gli elaborati di Piano.

Premesso che sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, sono individuate le aree forestali, recependo le perimetrazioni delle Tavole A2 del PTCP (senza distinzioni fra le specie primarie), e che le suddette tavole A2 individuano "aree forestali" anche nei contesti urbani, si provveda a svolgere le opportune verifiche, negli elaborati di Piano, distinguendo tra parchi privati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 8 della

NTA del PTCP e i giardini storici sottoposti a specifica tutela (art. 25 NTA del PTCP). Gli eventuali parchi e giardini di interesse storico-architettonico, come disposto dall'art.9 comma 3 del PTCP, dovranno essere sottoposti ad una disciplina specifica, inserendo nell'art.18, il richiamo alla medesima.

14. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

La perimetrazione delle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art.15 del PTCP, non deve interrompersi in corrispondenza del perimetro del territorio urbanizzato; pertanto si modifichi la Tav. PSC 3.3.a, in modo che il territorio urbanizzato di Favale sia interessato da tale tutela.

Si modifichi la "Scheda dei vincoli", al punto 2.1.3 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, rivedendo il testo di cui alla sezione "Effetti del vincolo", e articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.15 del PTCP richiamato dall'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC.

15. Biotopi umidi

Sulla Tav. PSC 3.3.c – Aspetti condizionanti, sono individuati i biotopi umidi, recependo le individuazioni puntiformi delle Tavole A1 del PTCP; considerato che il PTCP all'art.16 comma 2, indirizza i Comuni a verificare l'ubicazione dei biotopi umidi presenti sulle Tavole A1 del PTCP, elencati e descritti nell'Allegato al Quadro Conoscitivo del PTCP B3.1 (R) "Aree di valore naturale e ambientale - integrazione", integrando le individuazioni del Piano provinciale con le perimetrazioni (sulla base di analisi dello stato di fatto contenute nel QC), si provveda ad recepire tali disposizioni. E' opportuno elaborare, anche sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la rete ecologica locale, schede descrittive che, oltre a visualizzare la perimetrazione di dettaglio del biotopo, riportino anche analisi vegetazionali, floristiche e faunistiche, se disponibili o svolte.

Si richiede inoltre, nell'ambito della definizione del quadro conoscitivo, di valutare lo stato evolutivo di tali biotopi umidi al fine di tutelarne l'assetto idraulico e di conseguenza garantire l'integrità della flora e della fauna che li caratterizzano. In riferimento a quanto sopra evidenziato si integri anche la "Scheda dei vincoli" e la disciplina di cui all'art. 23 di PSC.

16. Zone di valenza ambientale locale

In riferimento alle zone di valenza ambientale locale di cui all'art.17 del PTCP, si rileva che sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, sono state riportate le medesime perimetrazioni presenti sulle tavole A1 del PTCP, con una modifica del perimetro a nord-ovest di Morfasso, non effettuando alcun tipo di approfondimento. A tal proposito si rammenta che il PTCP vigente (art.17) affida agli strumenti urbanistici comunali il compito di approfondire nel QC, senza che ciò costituisca variante al PTCP, lo studio delle Zone di valenza ambientale locale, perimetrate sulle Tavole A1, al fine di individuare:

- le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio;
- le parti all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale.

Dovrà essere di conseguenza predisposta una specifica disciplina, in riferimento agli approfondimenti effettuati, al fine di normare le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche.

Si richiamano infine le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.17 del PTCP, che impongono, in assenza degli approfondimenti previsti, l'applicazione della disciplina

normativa contenuta nell'art.15 del Piano provinciale (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale).

Considerato quanto sopra evidenziato, al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, si provveda ad integrare/modificare gli elaborati di Piano (cartografie, art.24 e scheda dei vincoli), in riferimento alle disposizioni di cui all'art.17 del PTCP e ai contenuti dell'"Atto di coordinamento tecnico e linee guida, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e art. 10, comma 11 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito all'attuazione del PTCP" (atto GP. n.292 del 29.12.2011).

17. Zone di tutela naturalistica

La perimetrazione delle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art.18 del PTCP, non deve interrompersi in corrispondenza del perimetro del territorio urbanizzato; pertanto si modifichi la Tav. PSC 3.3.c, in modo che il territorio urbanizzato di Rocca (a nord-est di Case Nuove) sia interessato da tale tutela. Inoltre si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.18 comma 2 del PTCP, che indirizzano i PSC, ad individuare, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica:

- le aree di maggior valenza naturalistica;
- le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

18. Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica

Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.19 comma 2 del PTCP, che indirizza a verificare, in sede di PSC, sulla base di adeguate analisi da predisporre nel QC, i calanchi di valenza naturalistico-paesaggistica, individuati sulle Tavole A1 del PTCP, al fine di articularli, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico ambientale, naturalistica e geomorfologica, in:

- calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
- calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.

In riferimento a quanto sopra evidenziato la disciplina di cui all'art.26 di PSC, dovrà essere riformulata secondo quanto segue:

- relativamente ai calanchi peculiari e tipici, costituendo gli stessi aree di dissesto attivo, con caratteri evolutivi che ne possono determinare l'estensione alle aree circostanti, si recepiscano le disposizioni di cui all'art.31 del PTCP;
- relativamente ai calanchi peculiari si assumano le prescrizioni del Piano provinciale relativamente agli interventi ammessi e non (comma 3 art.19);
- relativamente ai calanchi tipici, individuati come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, si potranno prevedere, sulla base comunque di apposite analisi documentali contenute nel QC, interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.

La "Scheda dei vincoli" dovrà essere adeguata in riferimento agli approfondimenti effettuati.

19. Crinali spartiacque principali e crinali minori

Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.20 commi 2 e 4 del PTCP, che indirizza a specificare, in sede di PSC, l'individuazione dei crinali minori, verificando la più o meno marcata rilevanza paesaggistica, al fine dell'applicazione della disciplina di tutela. Rispetto a quanto sopra evidenziato si integrino gli elaborati di Piano.

La "Scheda dei vincoli" e l'art.27 di PSC dovranno essere adeguati in riferimento agli approfondimenti effettuati.

20. Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, in merito alle zone

archeologiche, si evidenzia quanto segue:

- l'art.22 del Piano provinciale, al comma 2, dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni delle zone di interesse archeologico presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza competente; risulta pertanto necessario recepire tali disposizioni, provvedendo a perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c in modo puntiforme;
- si sostituiscano le voci di legenda delle tavole sopra citate, relative alle zone archeologiche, con le seguenti: "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - b2" e "Zone di interesse archeologico";
- Scheda dei vincoli, punto 3.1.1:
 - si modifichino le denominazioni presenti nella Scheda coordinandole con quelle della cartografia, come modificata sulla base della precedente riserva;
 - si rivedano i contenuti della scheda in riferimento alle tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale ed individuati in cartografia;
 - si eliminino dalla sezione "Riferimento normativo", gli articoli 54 del PTCP e 47 del PSC;
 - si articoli il contenuto della sezione "Finalità e disposizioni" in relazione alle due categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale;
- si articoli la disciplina di cui all'art. 28 di PSC, al fine di normare le due tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale, in riferimento alle disposizioni del PTCP, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la Soprintendenza competente; si chiarisca il contenuto del comma 3.
- si riveda il contenuto relativo al tema aree archeologiche, delle Relazioni Illustrative di QC (QC 1) e di PSC (PSC/POC 1), in riferimento a quanto sopra evidenziato.

21. Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

Si verifichi l'articolazione del sistema storico presente negli elaborati di Piano (Tavole PSC 3.1.a/b/c Il territorio e la sua struttura ed elaborato PSC 3.2 Il territorio urbano), in riferimento agli elaborati e alle disposizioni del PTCP vigente (art.24), al fine di una eventuale ridefinizione della perimetrazione degli insediamenti storici.

Si rammenta che secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e/o "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tavole A1 e nell'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di PSC, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici.

Risulta pertanto necessario ricondurre le analisi svolte (di cui si dà atto nel QC - elaborato QC 1 Relazione illustrativa), i cui risultati sono rappresentati sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, a quanto disposto dal PTCP vigente (art.24, Tavole A1.8, A1.9 e A1.11 e All.N2), rispetto a cui si sono comunque rilevate alcune difformità: non sono stati perimetrati gli "ambiti urbani di antica formazione" per i nuclei secondari di Terruzzi, Cornolo, Levei, I Labè, San Giorgio, Casale, Favale, Cà Chiavarini, Casa delle Donne, Cà Oddi, Guselli e Variano, nuclei che il PTCP individua come parte del sistema insediativo storico.

Inoltre si evidenzia che nell'elaborato PSC 3.2, non sono presenti gli estratti cartografici relativi a Selva e Gazzola, nuclei secondari individuati dal PTCP e che

l'individuazione degli "ambiti urbani di antica formazione" sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, non risulta chiara a causa della modalità grafica utilizzata.

Pertanto in riferimento agli approfondimenti già effettuati, si definisca, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, la gerarchia degli insediamenti storici, verificando la sussistenza di quelli individuati dal PTCP e l'eventuale presenza (sulla base di un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica) di ulteriori nuclei secondari, effettuandone la corretta perimetrazione oppure, sulla base di opportune motivazioni, provvedendo ad attuare una tutela limitata o mirata di singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; si indichi inoltre lo stato di consistenza del tessuto edilizio di Casali (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione (Casali: tessuto agglomerato alterato), tenendo conto che il PSC può escludere dalla perimetrazione degli insediamenti storici le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si integrino/modifichino gli elaborati di Piano, esplicitando nel QC, la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati.

In merito alla disciplina, si provveda a coordinare i contenuti dell'art.29 con quelli dell'art.50, in riferimento all'art.24 del PTCP vigente e all'art. A-7 della L.R.20/2000, non riproducendone i contenuti, ma richiamandone le disposizioni ed in riferimento alle stesse, elaborando una specifica disciplina di livello comunale; risulta inoltre opportuno, al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, utilizzare nella disciplina le medesime definizioni presenti in cartografia. Nell'art.29 si sostituisca il riferimento alle Tavole 3.3 con quello alle Tavole 3.1 e si inserisca il riferimento all'elaborato PSC 3.2; nell'art.50 si inserisca sia il riferimento alle Tavole PSC 3.1.a/b/c che quello all'elaborato PSC 3.2.

22. Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

Relativamente agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane", in riferimento alla precedente riserva, al fine di una più chiara lettura e comprensione del Piano, premesso che negli elaborati (testi e cartografia) devono essere utilizzate sempre le stesse definizioni, si suggerisce di definire come "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale" tutti i beni individuati, suddivisi a loro volta (vd. art. A-9 L.R.20/2000) fra "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 ed "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale"; fra gli edifici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 devono essere ricompresi i "*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda*" (tutelati con formale decreto), il cui elenco deve essere aggiornato sulla base dei decreti di vincolo (un riferimento per tale verifica, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis) e gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis".

Le "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale" andranno opportunamente codificati (Codice Id. Provincia, Codice Id. Comune che dovranno trovare riscontro in cartografia).

Si evidenzia inoltre che l'individuazione delle zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale non deve essere effettuata solo puntualmente ma attraverso una perimetrazione, supportata da una schedatura di analisi, e tenendo conto di quanto evidenziato nel QC (vd. QC1 Relazione illustrativa: insediamenti rurali di carattere storico, elementi di interesse culturale, mulini). La Relazione illustrativa di QC (QC 1) andrà opportunamente integrata in riferimento a quanto contenuto in cartografia ed evidenziando la metodologia di analisi.

La disciplina normativa di cui agli artt. 30 (che tra l'altro non contiene disposizioni normative ma solo elenchi) e 47 deve essere riformulata rispetto quanto sopra evidenziato.

Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, il PSC deve contenere una disciplina conforme alle direttive di cui al comma 2 dell'art.25 del PTCP, ossia ai seguenti obiettivi:

- salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originarie limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

In particolare il PSC deve provvedere ad articolare una disciplina conforme agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, sulla base di una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti del QC.

Si modifichino di elaborati di PSC (QC 1 relazione illustrativa, Tavole PSC 3.3.a/b/c, PSC 3.1.a/b/c, PSC 3.2, "Scheda dei vincoli" punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, e norme) in riferimento a quanto sopra esposto, evitando di duplicare contenuti nelle medesime cartografie.

23. Viabilità storica

Si provveda a verificare gli elementi nodali di mobilità storica individuati sulle Tavole 3.3.a/b/c in quanto difformi da quelli individuati dal PTCP; si modifichino di conseguenza la "Scheda dei vincoli" (punto 3.1.5) e la disciplina di cui all'art. 31.

Inoltre si evidenzia che ai sensi del PTCP (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale.

Si integri l'art.31 di PSC con una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità; si modifichi di conseguenza il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.5 *Effetti del vincolo*).

24. Viabilità panoramica

Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.28 comma 1 del PTCP, che indirizzano a verificare in modo documentato i tratti individuati nel Piano provinciale come viabilità panoramica, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quali articolare opportune discipline. Si modifichi il contenuto della sezione Effetti del vincolo della "Disposizioni" (punto 3.1.6), in riferimento alla disciplina di cui all'art.32 di PSC.

25. Zone gravate da usi civici

Si verifichi, ai sensi dell'art.29 comma 1 del PTCP, la presenza sul territorio comunale di zone gravate da usi civici; se presenti, si provveda a delimitarle sulle tavole di Piano, approfondendo nel QC la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie; inoltre, nel rispetto degli indirizzi del PTCP si provveda a formulare la specifica disciplina.

26. Aree naturali protette

Risulta necessario distinguere chiaramente, negli elaborati di Piano, le aree naturali

protette ("Parco provinciale di Monte Moria") di cui all'art.51 del PTCP, dagli "ambiti comunali di pregio"; si modifichi pertanto la voce di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c, "Parco del Monte Moria" in "Aree naturali protette - Parco provinciale di Monte Moria", integrando le NTA di PSC con uno specifico articolo che richiami le disposizioni di cui all'art.51 del PTCP; si modifichi di conseguenza la "Scheda dei vincoli" (punto 2.1.9), esplicitando quanto evidenziato nella sezione *Effetti del vincolo*.

In merito agli "Ambiti comunali di pregio" individuati sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e PSC 3.3.a/b/c e disciplinati all'art.43, si evidenzia quanto segue. Considerato che nella disciplina non sono presenti disposizioni di tutela specifiche, ma si richiamano le prescrizioni di tutele già presenti all'interno di detti ambiti, e che tale tematismo non rientra fra le tutele individuate in attuazione del PTPR-PTCP o in riferimento a disposizioni legislative specifiche, si suggerisce di eliminare le perimetrazioni degli "Ambiti comunali di pregio" dalle Tavole PSC 3.3.a/b/c, in quanto "Tavola dei vincoli", mantenendole sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, caratterizzando pertanto tali ambiti come temi "progettuali", anche attraverso la riformulazione di una disciplina specifica all'interno del Titolo III delle NTA di PSC. La disciplina dovrà contenere obiettivi e specifiche azioni finalizzate non solo alla tutela ma soprattutto alla valorizzazione del territorio. Di conseguenza dovrà essere modificata anche la scheda dei vincoli, eliminando tale tematica.

27. Rete natura 2000

Si evidenzia che la delimitazione del SIC IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora" presente sulle Tavole PSC 3.3.b/c non è aggiornata rispetto alle ultime modifiche apportate con DGR 893/2012 "*Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000*". Pertanto si provveda a modificare tali elaborati. Si modifichi inoltre la simbologia grafica presente nella voce di legenda "Art.44 - Rete Natura 2000...." delle citate tavole, in quanto difforme da quella utilizzata sulla cartografia.

La "scheda dei vincoli", al punto 2.1.11, dovrà modificare il contenuto della sezione *Effetti del vincolo*, tenendo conto che gli interventi in SIC sono condizionati all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza. Si inserisca nell'art.44 comma 2, il riferimento anche alla Tav. PSC 3.3 b.

28. Unità di paesaggio provinciali e sub unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela

Ai fini dell'uniformità dei contenuti di Piano, considerata la scelta di individuare le tutele del PTCP negli elaborati, si valuti l'opportunità, anche per completezza della Tavola dei vincoli, di individuare le Unità di Paesaggio provinciali (13. Unità di paesaggio della Val Nure e 15. Unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda) e le relative sub unità di paesaggio di rilevanza locale in uno specifico estratto cartografico, da riportare in allegato alla Scheda dei vincoli, che dovrà a sua volta essere integrata con i contenuti specifici.

Per quanto riguarda la disciplina si riformuli l'art. 46 integrandolo con una disciplina specifica in riferimento all'art.54 del PTCP e considerando che la Tavola T1 del PTCP individua, per il territorio comunale di Morfasso, 2 Unità di Paesaggio provinciali con le relative Sub unità di livello locale.

Infine risulta necessario stralciare il testo di cui al comma 1 dell'art.47 relativo alle Unità di Paesaggio, in quanto oltre a non essere inerente ai contenuti dell'articolo, sulle tavole PSC 3.1 non sono individuate le unità di paesaggio come si afferma nel testo.

Ai sensi dell'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" del PTCP 2007, i Comuni in sede di PSC, devono definire azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le raccomandazioni

specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i punti di forza e predisporre opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso interventi di mitigazione. Si valutino pertanto le azioni di Piano sulla base di tale disposizione.

29. Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio

In merito ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, si evidenzia quanto segue:

- si provveda a modificare le Tavole PSC 3.3a/b/c, eliminando dalla legenda le voci "Area di interesse archeologico" e "Siti archeologici" in quanto tali aree non sono soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1, lettera m), ma alle disposizioni di tutela del PTCP vigente;
- relativamente al Lago di Mignano, unico lago soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 (vd. All. D.3.3 (R) del PTCP), si delimiti sulla Tav. PSC 3.3a, la fascia di tutela pari a 300 mt dalla linea di battigia;
- in merito all'individuazione, dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti", si riporti sia in cartografia che in un elenco da inserire nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente;
- risulta necessario individuare sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c (integrando la Scheda dei vincoli e la disciplina normativa) le zone gravate da usi civici eventualmente presenti, soggetti alle disposizioni di cui all'art.142 comma 1 lett. h del D.Lgs.42/2004;
- risulta necessario individuare sulle Tavole PSC 3.3a/b/c le "aree non soggette a vincolo" ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, verificando le condizioni di esclusione e documentando tale verifica;
- si riveda il contenuto della "Scheda dei vincoli" (punto 3.1.7), e dell'art.47, in riferimento alle tipologie di beni presenti sul territorio comunale ed individuate sulle Tavole PSC 3.3 a/b/c e alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int.;
- si modifichi il contenuto della Relazione illustrativa di QC (QC 1) e della Relazione Illustrativa di PSC (PSC/POC 1) in riferimento a quanto sopra esposto.

30. Territorio rurale

Relativamente al territorio rurale, il PTCP ha effettuato una prima individuazione degli ambiti, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani". Il territorio comunale, come si evince dalla Tav. T2.2 del PTCP, è caratterizzato dalla presenza di Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e da aree di valore naturale ambientale come individuate sulla Tav. B3.a del QC del Piano provinciale. Premesso che anche il Piano di Morfasso individua sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c i medesimi ambiti, si evidenzia quanto segue:

- l'elaborato QC 1 deve essere integrato esplicitando gli approfondimenti e le analisi delle specificità locali effettuate in riferimento al PTCP (vd. direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale") al fine di definire gli ambiti presenti sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c; nell'elaborato PSC/POC 1 si dovrà dare evidenza all'articolazione del territorio rurale effettuata, tenendo conto di tutti gli elementi cartografati (non solo gli ambiti ma anche tessuto consolidato a carattere rurale ed edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali o compatibili con la residenza), indicando chiaramente obiettivi e azioni;
- si valuti la possibilità di individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate

alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta;

- si elimini dall'elaborato PSC/POC 01, al paragrafo 2.2, pag.28, il testo relativo agli ambiti agricoli a vocazione produttiva, in quanto i medesimi non sono presenti in cartografia;
- relativamente alle aree di valore naturale ed ambientale, individuate sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, si provveda ad una loro verifica in riferimento alle zone di particolare pregio ed interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale, individuate sulla Tavola dei vincoli (come modificata sulla base delle specifiche riserve) e alle disposizioni dell'art.60 commi 2 e 3 del PTCP;
- in merito al censimento degli edifici in territorio rurale, contenuto nell'elaborato redatto dal Politecnico di Milano sede di Piacenza (secondo quanto definito nella convenzione stipulata con la Provincia), citato nell'art.64 di PSC, e parte integrante di RUE, si rileva quanto segue:
 - si suggerisce di ricomprendere l'elaborato fra gli elaborati di PSC (QC), costituendo il medesimo un supporto fondamentale per l'individuazione degli edifici nel territorio rurale, richiamandone in sintesi i contenuti nella Relazione illustrativa di QC;
 - per quanto riguarda l'individuazione effettuata, sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c (tessuto consolidato a carattere rurale ed edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali o compatibili con la residenza), si espliciti la metodologia utilizzata in un paragrafo specifico dell'elaborato PSC/POC 1. Si suggerisce inoltre di inserire, sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, relativamente agli edifici individuati in territorio rurale, una specifica codifica che richiami le schede di censimento.

Norme

Per quanto riguarda la disciplina normativa del territorio rurale (elaborato PSC/POC 2 – parte dedicata al PSC) si evidenzia quanto segue:

- la disciplina non deve riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, si deve elaborare una specifica disciplina di livello comunale; si riveda il contenuto degli articoli, in riferimento agli artt. A-16, A-17, A-18 e A-21 della L.R.20/2000 e agli artt.56, 57, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP;
- nell'art.60 al comma 3 risulta necessario richiamare le Tavole PSC 3.1.a/b/c che individuano gli ambiti del territorio rurale; si rileva che in norma sono presenti sigle caratterizzanti gli ambiti non riportate in cartografia. Si specifichi al comma 4 l'elaborato che contiene l'"approfondimento" citato. Si riformuli il comma 6 inserendo il riferimento alle tavole che individuano nuclei ed edifici sparsi (Tavv. PSC 3.1.a/b/c) e richiamando la disciplina di intervento contenuta negli artt.64 e 65. Si verifichi il contenuto del comma 7 rispetto alle disposizioni di cui all'art.56 comma 10;
- nell'art.61, che deve essere reso conforme all'art.60 del PTCP, richiamandone le disposizioni, si integri il comma 1 con l'elenco delle zone ed elementi di particolare pregio che costituiscono le aree di valore naturale ed ambientale;
- nell'art.62, si elimini dal comma 1 il richiamo alle tavole PSC 3.3.a/b/c in quanto le medesime non individuano gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- nell'art.63, si elimini dal comma 2 il richiamo alle tavole PSC 3.3.a/b/c in quanto le medesime non individuano i tessuti consolidati a carattere rurale; si chiarisca il contenuto di cui al comma 4;
- si riarticoli la disciplina di cui agli artt. 64, 65 e 69 in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e del censimento degli edifici in territorio rurale,

- rispetto al quale si richiama la specifica precedente riserva;
- si chiarisca il contenuto del comma 4 dell'art.69.

31. Rete ecologica

In merito alla rete ecologica, risulta necessario integrare gli elaborati di Piano, e riformulare la disciplina normativa (artt.76, 77, 79 e 80) tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP e delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale approvate con deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013.

Occorre, inoltre, inserire nella norma comunale anche la disciplina delle forme di compensazione ambientale legata all'attuazione delle nuove previsioni di PSC, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 delle Norme del PTCP.

32. Salvaguardia della qualità dell'aria

In merito alla disciplina di cui all'art.82 di PSC, si invita il Comune a considerare le direttive di cui all'art.68 del PTCP.

33. Inquinamento luminoso

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso si integri la disciplina di Piano con un richiamo alle disposizioni di cui all'art.70 del PTCP.

34. Inquinamento elettromagnetico

Si provveda, ai sensi del comma 3 dell'art.71 del PTCP,

- per quanto riguarda gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, all'adeguamento degli elaborati di Piano al PLERT, secondo le disposizioni dell'art.30 delle NTA del Piano medesimo;
- alla localizzazione negli elaborati di Piano dei siti per impianti di telefonia cellulare esistenti (vd art.71 comma 3 lett. b).

Relativamente alla localizzazione di **impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, si integri la Tavola dei vincoli al fine di definire le aree non idonee ed idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico); si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli e si integrino le NTA con una disciplina specifica.

35. Accessibilità e mobilità territoriale

QC 1 Relazione illustrativa

Nel paragrafo *1.3 Mobilità e sistema territoriale* viene riportato l'elenco (incompleto) della viabilità provinciale che transita nel territorio comunale di Morfasso. Elenco che risulta errato nella denominazione delle strade. Si provveda, pertanto, sulla base della **Tav. C2.a del PTCP**, alla correzione di tale denominazione riportando il nome di riferimento esatto (es. la SP n.21 è la "Val d'Arda" e non la "Lugagnano", la SP n.15 è la "Prato Barbieri" e non la "Passo Pelizzone", ecc.).

PSC 3.1 Il territorio e la sua struttura – PSC 3.3 Aspetti condizionanti

Nelle tavole *PSC 3.1 Il territorio e la sua struttura* e *PSC 3.3 Aspetti condizionanti*, occorre procedere alla correzione della simbologia relativa alla "Viabilità di progetto", in quanto in cartografia risulta "tratteggiata" e non a "linea continua" come invece è rappresentata in legenda.

Per quanto concerne il "Reticolo stradale" esistente, è necessario procedere alla sua diversificazione secondo la classificazione prevista nel D.Lgs. 285/1992 art. 2 e DPR 495/1992 art.2, e indicato nella **Tav. 12 del PTCP**. In particolare, la rete viabilistica deve essere suddivisa in strade extraurbane secondarie e strade locali.

PSC 3.3 Aspetti condizionanti

Per quanto concerne il "Reticolo stradale" esistente si riprende quanto esposto con la riserva precedente.

All'interno del centro abitato è necessario procedere allo stralcio delle fasce di rispetto stradale in quanto di competenza dell'amministrazione comunale.

Scheda dei Vincoli

Nel Capitolo "6 Vincoli e limiti di rispetto delle infrastrutture", allo scopo di agevolarne la lettura e l'applicazione delle norme, si ritiene necessario inserire, ove mancanti, le indicazioni delle diverse fasce di rispetto in base alle normative vigenti.

PSC/POC 2 Norme Tecniche di Attuazione

Occorre evitare all'interno del testo la duplicazione delle norme o di parti di esse. In particolare si proceda alla semplificazione degli articoli relativi alla mobilità, come l'art.16, lett a) *Viabilità e fascia di rispetto stradale* e Art. 75 - *Infrastrutture ed aree per la mobilità* delle NTA, nel quale alcuni commi si ripetono in modo identico.

Allo scopo di favorirne la lettura e la comprensione, è necessario citare all'interno degli articoli delle NTA, le norme e le leggi di riferimento vigenti, sia a carattere regionale che nazionale.

Nell'art.66 - *Itinerari turistici*, si osserva che all'interno della norma vengono riportate a carattere generale le azioni ammesse. Occorre tuttavia precisare che le ulteriori azioni di dettaglio saranno contenute ed esplicitate all'interno del successivo RUE (per esempio: è ammessa la produzione di energia derivante dall'utilizzo dei mulini, ferme restando le dovute autorizzazioni per ogni impianto).

L'Art. 67 - *Infrastrutture a supporto dei nuovi itinerari*, è strutturato con un livello tale di dettaglio che risulta eccessivo per lo strumento a carattere generale del Comune. Si ritiene, pertanto, opportuno stralciarne le parti sopraccitate e riorganizzarle all'interno del RUE.

All'interno del presente Art. 76 - *Rete ciclabile*, si ritiene opportuno precisare che i dettagli progettuali delle stesse saranno demandati alle norme del RUE.

POC CON VALORE ED EFFETTI DI PSC - Quadro Conoscitivo, Progetto e Zonizzazione acustica

QUADRO CONOSCITIVO

36. Sistema demografico, sociale ed economico

Relativamente al sistema economico e sociale, tematica trattato nell'elaborato "QC 1 Relazione illustrativa", si evidenzia quanto segue:

- si ritiene necessario provvedere ad una integrazione ed aggiornamento dei dati, con quelli più recenti disponibili, contenuti nel paragrafo 5.2.4. Demografia Comune di Morfasso (si vedano in particolare le elaborazioni per il Comune di Morfasso di cui al sito www.tuttitalia.it e i dati dell'Anagrafe comunale), riferiti a popolazione residente, struttura della popolazione residente per classe d'età e per grado di istruzione, movimento naturale della popolazione, popolazione straniera residente, flusso migratorio e indici demografici). Sulla base dell'aggiornamento dei suddetti dati dovrà essere rivista la trattazione di cui ai paragrafi 5.1 e 5.3 dell'elaborato PSC/POC 1, relativa alla dinamica demografica;
- relativamente al paragrafo 5.3 Economia, si provveda ad integrare il testo con un'analisi dell'occupazione (popolazione occupata, tassi di occupazione, attivi e non, occupati e non, imprese e relativi addetti), ipotizzando scenari occupazionali futuri.

37. Sistema dei territori urbanizzati - Caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano

Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa,

- con un approfondimento relativo alle caratteristiche urbanistiche e funzionali di tessuti urbani e nuclei e delle condizioni d'uso del patrimonio edilizio esistente e alle parti del territorio urbano caratterizzate da eventuali situazioni di degrado;
- relativamente al tema dell'edilizia residenziale sociale, effettuando una valutazione critica, per stabilire le diverse esigenze abitative locali, finalizzate alla definizione del fabbisogno complessivo ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e all'art.78 del PTCP.

38. Sistema dei territori urbanizzati - Parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci

Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, effettuando un'analisi degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti nel territorio comunale finalizzata all'individuazione delle aree da consolidare nella loro consistenza attuale o prevista dal PRG e di quelle che hanno maggiori potenzialità espansive per rispondere alla domanda insediativa futura.

39. Sistema delle dotazioni territoriali

Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, con l'analisi delle dotazioni ecologiche-ambientali (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano mitigandone gli impatti negativi) esistenti, ai sensi dell'art. A-25 della L.R.20/2000 e dell'art.72 del PTCP e valutando le necessità, le disponibilità e le criticità legate a tali dotazioni secondo gli obiettivi indicati dallo stesso Piano provinciale. La ricognizione delle dotazioni ecologico-ambientali dovrà avvenire in riferimento al grado di salubrità dell'ambiente urbano, al grado di incidenza del sistema insediativo sull'ambiente naturale, alla quantificazione e qualificazione delle aree necessarie per ridurre la pressione del sistema insediativo, ai requisiti prestazionali dei nuovi ambiti di espansione per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

40. Sistema del territorio rurale

Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa con l'analisi delle caratteristiche delle aziende agricole, con particolare riferimento alla loro vocazione e specializzazione nella produzione di beni agro-alimentari.

41. Stato della pianificazione comunale - sintesi strumenti vigenti e loro stato di attuazione

Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa con l'analisi dello stato di attuazione dello strumento vigente, come prevede la D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, effettuando un bilancio non solo quantitativo ma anche qualitativo delle previsioni, ed evidenziando i punti di forza e di debolezza dello strumento vigente, al fine di verificare l'idoneità di ciascuna previsione in essere, e dunque riconfermare o meno le linee di indirizzo della disciplina vigente.

PROGETTO

42. Macro classificazione del territorio comunale

In merito al perimetro del territorio urbanizzato individuato sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, si richiama quanto definito dalla L.R.20/2000: il territorio urbanizzato "*comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi*" e gli ambiti urbani consolidati sono "*le parti del territorio totalmente o*

parzialmente edificate con continuità ..."; si provveda pertanto a verificare le Tavole PSC 3.1.a/b/c e l'elaborato PSC 3.2, sulla base delle suddette definizioni, ridefinendo eventualmente il perimetro del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (si sono rilevate emergenze di interesse storico architettonico, come ad esempio La Rocca, inserite nell'urbanizzato o ambiti consolidati esterni al TU ma in adiacenza al TU). Si modifichino di conseguenza tutte le tavole di Piano che riportano i suddetti perimetri. Inoltre si integrino le NTA (PSC/POC 2) con un articolo che richiami l'art. A-5 comma 6 della L.R.20/2000 che contiene la specifica definizione di territorio urbanizzato, in riferimento comunque all'articolazione del territorio urbanizzato effettuata in cartografia (Territorio urbanizzato principale e secondario). Infine si evidenzia che nell'elaborato PSC 3.2, non sono presenti gli estratti cartografici relativi a Selva e Gazzola, perimetrati sulla Tav. PSC 3.1.a.

43. Si provveda a riarticolare la classificazione degli ambiti all'interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile secondo i contenuti dell'allegato alla L.R.20/2000; in particolare si evidenzia che gli ambiti a carattere produttivo/artigianale, devono essere ridefiniti come ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. A-13) e gli ambiti per attrezzature e spazi collettivi esistenti devono essere definiti ai sensi dell'art. A-24. Si modifichino pertanto gli elaborati di Piano, ed in particolare le NTA di PSC (Titolo III – Il Progetto: ...); si modifichi l'art. 48 alla lettera c), eliminando dall'elenco gli "itinerari Turistici", le "infrastrutture a supporto dei nuovi itinerari" e le "attività ricettive ..." in quanto non definibili come ambiti.

44. Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile - ambiti urbani consolidati

Relativamente agli ambiti urbani consolidati, risulta necessario coordinare le definizioni utilizzate nei diversi elaborati, tavole PSC 3.1.a/b/c, elaborato PSC 3.2, elaborato PSC/POC 1 e NTA (PSC/POC 2) – art.52, tenendo conto che la disciplina normativa deve essere formulata in riferimento all'articolazione degli ambiti urbani consolidati presente sulla cartografia.

Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile - ambito da riqualificare e ambiti per i nuovi insediamenti

45. Come dispone il comma 8 dell'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" del PTCP, risulta necessario che gli ambiti per nuovi insediamenti o da riqualificare, individuati sulla Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, siano compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti. Si verifichi pertanto la presenza di tali condizioni, evidenziandole sia nelle Schede-norma allegate alle NTA di PSC sia all'interno della VALSAT- Rapporto ambientale. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; questa subordinazione dovrà essere recepita nelle sopraccitate Schede-norma.

46. Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, il PSC, in riferimento alle analisi effettuate, deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse e nell'osservanza della quota individuata dalla legge regionale. E' possibile derogare a tale disposizione soltanto qualora ciò sia adeguatamente e specificatamente giustificato dai risultati del QC.

47. L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP vigente,

al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente il cui contributo al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. Il PSC deve quindi verificare il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente). Considerato quanto sopra evidenziato, risulta necessario:

- integrare l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa, rivedendo il calcolo del **dimensionamento residenziale**, secondo quanto dispone il PTCP agli artt.64 e 73, sulla base dell'aggiornamento dei dati relativi all'ipotesi di evoluzione demografica (in riferimento a specifica riserva precedentemente formulata relativamente al Sistema economico -sociale del QC) e della conseguente stima per il fabbisogno di edilizia residenziale ed evidenziando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per ambiti urbani consolidati, ambiti urbani da riqualificare, ambiti per i nuovi insediamenti e territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente);
- correggere gli errori di calcolo presenti nella Tabella a pag. 64 dell'elaborato PSC/POC 1 (vd. dati relativi agli abitanti teorici insediabili e dotazioni territoriali). Relativamente alle dotazioni territoriali, i dati riportati nella suddetta tabella, in alcuni casi sono errati a causa di difformità rilevate fra gli elaborati di Piano (fra Relazione Illustrativa - PSC/POC 1 e schede d'ambito di PSC e POC - PSC/POC 2 e POC 4.1 per gli ambiti ANR09 e ANR 21);
- evidenziare la superficie territoriale relativa agli insediamenti residenziali esistenti;
- verificare le definizioni e i parametri utilizzati nel calcolo del dimensionamento e presenti nelle Schede-norma, rispetto a quelle contenute nell'“Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia” approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014.

48. L'**ambito da riqualificare** (turistico-residenziale) in loc. La Rocca, individuato sulla Tav. PSC 3.1.c, nell'elaborato PSC 3.2, nella specifica scheda-norma di cui all'Allegato alle NTA (PSC/POC 2), e disciplinato all'art.51 di PSC, non sembra avere le caratteristiche di cui all'art.A-11 della L.R.20/2000 Ambiti da riqualificare; l'ambito non risulta infatti interno al territorio urbanizzato e le aree libere appartenenti all'ambito sono interessate da tutele (aree forestali e zone di tutela naturalistica) rispetto alle quali non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione ma solo interventi sugli edifici esistenti. Si verifichino pertanto tali incongruenze.

49. Il Piano individua, nel territorio urbanizzabile, ambiti per nuovi insediamenti, attribuendo agli stessi, nelle schede-norma, una diversa modalità attuativa, POC con successivo PUA oppure RUE con intervento edilizio diretto (Permesso di costruire); si evidenzia che assegnazione al RUE di previsioni che, seppur di modesta estensione, risultano individuate come territorio urbanizzabile, pone problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.29 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare RER prot. PG/2010/23900 del 01/02/2010, punto 3.4.5 dell'Allegato. Tale possibilità non è prevista a livello normativo. Si provveda pertanto a verificare tali incongruenze.

50. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale)– **ANR 05 I Rabbini**, si evidenzia che essendo ubicato in una “area forestale”, come individuata

sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

51. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 06 I Rabbini**, si evidenzia quanto segue:
 - essendo ubicato in una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC;
 - essendo ubicato all'interno della "fascia di rispetto cimiteriale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.16 delle NTA di PSC.

52. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 07 Rustighini**, risulta necessario verificarne l'accessibilità;

53. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 09 Malvisi**, si evidenzia che essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli".

54. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 11 Malvisi**, si evidenzia quanto segue:
 - l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo;
 - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli";
 - essendo interessato per la maggior parte della sua estensione da un'"area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

55. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 12 I Guselli**, si evidenzia quanto segue:
 - la perimetrazione dell'ambito indicata nella scheda-norma e sulla Tav. PSC 3.1.b si differenzia da quella presente nell'elaborato PSC 3.2;
 - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito;
 - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

56. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 13 I Guselli**, si evidenzia quanto segue:
 - la perimetrazione dell'ambito indicata nella scheda-norma e sulla Tav. PSC 3.1.b si differenzia da quella presente nell'elaborato PSC 3.2;
 - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito;
 - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

57. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 14 Carignone**, si evidenzia quanto segue:
- risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito;
 - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli".
58. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 15 Cà Chiavarini**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli";
 - essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", lungo il confine sud, come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
59. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale e turistico-ricettivo) – **ANR 16 a/b Selva**, si evidenzia quanto segue:
- sub a:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;
 - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli";
- sub b:
- essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
60. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 17 Levei**, si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", lungo il confine sud, come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
61. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 21 Rocchetta**, si evidenzia che, essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
62. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 22 Rocchetta**, si evidenzia quanto segue:
- risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito;
 - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come indivi-

duata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

- 63.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 24 Villa d'Arda**, fermo restando che la controdeduzione comunale non potrà prescindere da quanto rilevato con la specifica riserva contenuta nella sezione Aspetti geologico-ambientali e sismici, si evidenzia quanto segue:
- risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito;
 - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 64.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 25 Villa d'Arda**, fermo restando che la controdeduzione comunale non potrà prescindere da quanto rilevato con la specifica riserva contenuta nella sezione Aspetti geologico-ambientali e sismici, si provveda a verificare l'accessibilità all'ambito.
- 65.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 26 Case Nuove**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;
 - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito.
- 66.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 27 Teruzzi**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;
 - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 67.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 28 Teruzzi**, si evidenzia che, essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti.
- 68.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – **ANR 29 I Budelli**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i re-

quisiti specificatamente previsti;

- essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC;
- risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito.

- 69.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – **ANR 08 Malvisi**, si evidenzia che, essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 70.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – **ANR 10 Malvisi**, si evidenzia che, essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli".
- 71.** Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – **ANR 23 Santa Franca**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;
 - essendo ubicato in una zona individuata dal PTCP come "limite storico all'insediamento umano stabile", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.7 del Piano provinciale. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 1 dell'art.7 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti.

Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile- ambiti specializzati per attività produttive

- 72.** L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 10, dispone che al fine di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e provvedere alla redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel PSC deve essere indicato il **dimensionamento** complessivo, non solo residenziale ma anche **produttivo** del Piano; si integri pertanto l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa sulla base delle disposizioni di cui all'art.74 del PTCP vigente e dei dati più recenti contenuti nel QC; si evidenzia inoltre la superficie territoriale relativa agli insediamenti produttivi esistenti.
- 73.** Si provveda a riformulare la disciplina relativa agli ambiti specializzati per attività produttive di PSC (art.53, 54 e 57), in riferimento agli artt. A-13 e A-14 della L.R. n. 20/2000 e in attuazione delle direttive degli artt. 84, 87, 88 e 89 del PTCP.
- 74.** Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ANP 01 Morfasso**, si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

- 75.** Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ANP 02 Labè**, si evidenzia quanto segue:
- l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo;
 - il Piano individua l'ambito nel territorio urbanizzabile, assegnando al RUE la sua attuazione tramite intervento edilizio diretto con Permesso di costruire; si evidenzia che l'assegnazione al RUE di previsioni che, seppur di modesta estensione, risultano individuate come territorio urbanizzabile, pone problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.29 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare RER prot. PG/2010/23900 del 01/02/2010, punto 3.4.5 dell'Allegato. Tale possibilità inoltre non è prevista a livello normativo (art.57 di PSC). Si provveda pertanto a verificare tali incongruenze.
- 76.** Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ANP 03 Caselle**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in adiacenza di un tratto individuato come viabilità panoramica sulla "Tavola dei vincoli", in recepimento del PTCP, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.32 delle NTA di PSC;
 - essendo ubicato lungo un crinale individuato sulla "Tavola dei vincoli", in recepimento del PTCP, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.27 delle NTA di PSC.

Aspetti commerciali

77. Elaborato: QC1 – Relazione illustrativa

Negli elaborati del Quadro Conoscitivo è mancante la caratterizzazione della rete commerciale comunale, probabilmente costituita da esercizi di vicinato quasi esclusivamente localizzati nel capoluogo.

Occorre, quindi, procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, generalmente effettuata in termini di: numero di esercizi presenti e di dotazione di superficie di vendita ogni mille abitanti, ed in funzione della tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medio-piccole strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare). Infine, risulta necessario chiarire quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio, al fine di definire le più idonee azioni di Piano.

78. Elaborati di Progetto di Piano

La disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa è inserita nell'Allegato alle NTA del PSC "Schede norma di riferimento". Dalla lettura dello stesso si desume che:

- negli ambiti per nuovi insediamenti – ANR possono essere insediati esercizi di vicinato;
- negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale – ANP risultano insediabili "attività commerciali al dettaglio, limitatamente agli esercizi di interesse occasionale, genericamente indicati in due settori merceologici (vendita prodotti alimentari e vendita di prodotti non alimentari), con superficie massima di vendita di mq. 150";
- nel Piano di recupero turistico-residenziale PR/TR sono ammissibili esercizi di vicinato.

Occorre completare gli elaborati di progetto del PSC/POC mediante:

- l'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali (a livello descrittivo, normativo e/o cartografico),
- la formulazione di norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento all'insediabilità di esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture, articolate per settore merceologico (alimentare e non alimentare),

tenendo conto della recente normativa di settore sulla liberalizzazione del settore commerciale, in base alla quale costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Le scelte progettuali comunali inerenti alla pianificazione commerciale devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC/POC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di determinate tipologie di strutture di vendita.

Si rammenta, infine, la facoltà da parte del Comune di inserire, all'interno dell'articolato normativo del PSC, una specifica disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. 14/1999, finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 14/1999).

Dotazioni territoriali

- 79.** Relativamente alle **attrezzature e spazi collettivi**, si evidenzia quanto segue:
- nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 73 del PTCP; relativamente agli abitanti effettivi si considerino i dati più recenti disponibili, aggiornando il Quadro Conoscitivo sezione Sistema Economico e Sociale; in riferimento a quanto sopra evidenziato si integri l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa con il dimensionamento dei servizi e si verichino inoltre rispetto alle disposizioni citate, le dotazioni previste nelle schede-norma;
 - risulta necessario integrare l'art.58 di PSC al fine di renderlo pienamente conforme all'art. A-24 della L.R.20/2000 e di formulare una specifica disciplina per le attrezzature e spazi collettivi di iniziativa privata che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi di cui all'art.A-22 della L.R.20/2000.
- 80.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – **ACc 01 a/b/c/d Morfasso**, si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di "aree forestali" e "formazioni lineari", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 81.** Relativamente all'Ambito **per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – ACc 02 Morfasso**, si evidenzia quanto segue:
- nella scheda-norma l'ambito risulta articolato in sub-ambiti, mentre sulla Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2, tale articolazione non è presente; si elimini pertanto

tale difformità;

- essendo ubicato in una "zona di valenza ambientale locale", individuata dal PTCP (ma non dal PSC, vd. precedente specifica riserva relativa alla Tavola dei vincoli), è soggetto alle disposizioni dettate dagli artt.15 e 17; infatti in assenza di approfondimenti da parte del Comune di tali zone, previsti per le zone di valenza locali, nelle stesse si applica la disciplina relativa alle zone di interesse paesaggistico-ambientale. Si verifichi l'ammissibilità degli interventi previsti per l'ambito rispetto alle citate disposizioni del Piano provinciale, e in caso di incompatibilità, si analizzi in modo approfondito il territorio interessato dall'ambito al fine di richiamare il comma 12 dell'art.15 del PTCP, motivando i requisiti specificatamente previsti;

- essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

- 82.** Relativamente agli Ambiti per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – **ACc 03 I Rabbini** e **ACc 04 I Rabbini**, si evidenzia che, essendo interessati dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la loro attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 83.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – **ACc 05 Malvisi**, si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di "formazioni lineari", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 84.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – **ACp 01 Morfasso**, si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di "formazioni lineari", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 85.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – **ACp 03 Cà Ciancia**, si evidenzia che essendo parzialmente interessato dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 86.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – **ACp 04 Cà Ciancia**, si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
- 87.** Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – **ACp 05 Madonna del Monte**, si evidenzia quanto segue:
- essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio inte-

ressato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;

- essendo interessato dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.

PIANO OPERATIVO COMUNALE

Elaborati costitutivi del POC

- 88.** Nel POC è necessario predisporre un'agenda, come dispone l'art.30 comma 2, lett. f-bis della L.R.20/2000, attinente all'attuazione del Piano, che indichi tempi, risorse e soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture per la mobilità, coordinandosi con il Programma triennale delle opere pubbliche; si integrino gli elaborati di Piano in riferimento a quanto evidenziato.
- 89.** Relativamente alle Norme di POC contenute nell'elaborato "PSC/POC 2 – Norme Tecniche di Attuazione", oltre a quanto espresso in merito alla conformità delle stesse con il PSC e con le normative regionali vigenti ed il PTCP in merito a specifiche tematiche, si evidenzia quanto segue:
- le norme di POC devono essere conformi alle disposizioni di PSC e di RUE, con i quali devono coordinarsi e devono essere coerenti con i compiti assegnati allo strumento dal PSC, disciplinando non solo le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione ma anche quelle di conservazione e di valorizzazione del territorio;
 - si integri l'articolato normativo in riferimento a quanto disposto dall'art.31 della L.R.20/2000;
 - si integri l'articolato normativo al fine di disciplinare interventi/previsioni di POC che non rientrano nella disciplina degli ambiti oggetto di Scheda.

Dimensionamento delle previsioni insediative

- 90.** Il **dimensionamento del POC**, riportato nel capitolo 2 della Parte dedicata al POC dell'elaborato PSC/POC 1 – Relazione Illustrativa, deve essere rivisto sulla base delle direttive di cui agli artt. 64, 73 e 74 del PTCP ed in riferimento alle disposizioni di cui all'art.8 delle NTA dedicate al POC e ai contenuti del PSC come modificati in riferimento alle specifiche riserve.

Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del POC, come definiti dal PSC e dall'art.73 del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art.30 comma 2 della L.R.20/2000, tenendo conto, applicando un criterio di gradualità, del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dal PSC ai sensi dell'art. 64, comma 2 del PTCP.

Ai sensi dell'art.64 (comma 10) del PTCP, si evidenzino nell'elaborato PSC/POC 1, sia le quantità insediative poste in attuazione che quelle ancora disponibili.

Edilizia residenziale sociale

- 91.** Ai sensi dell'art. A-6-bis comma 4 della L.R.20/2000, il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione, deve, in conformità a quanto disposto dall'art.A-6-ter dell'Allegato alla L.R.20/2000, specificare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare, e disciplinarne l'attuazione, assicurando la sostenibilità

complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi; risulta pertanto necessario recepire le disposizioni di cui al citato Art. A-6-bis della L.R.20/2000, integrando gli elaborati di POC.

Previsioni di POC

92. Relativamente all'ambito da riqualificare **LA ROCCA – PR/TR01**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia quanto segue:
 - la tabella relativa ai dati dimensionali contenuta nella scheda, non è pertinente all'ambito in oggetto;
 - gli interventi edilizi previsti devono fare riferimento alla normativa vigente; risulta opportuno inserire un richiamo alla normativa di RUE.
93. Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) **ANR 09 Malvisi, ANR 11 Malvisi, ANR 21 Rocchetta, ANR 27 Teruzzi** e alle relative schede contenute nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiamano le precedenti riserve formulate in merito ai contenuti di PSC.
94. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – **ANR 08 Malvisi**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia che i contenuti della scheda non sono pertinenti all'ambito oggetto della medesima.
95. Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – **ANR 10 Malvisi**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiama la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC.
96. Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ANP 01 Morfasso**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia che i contenuti della sezione Principi progettuali della scheda non sono pertinenti all'ambito oggetto della medesima.
97. Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – **ANP 03 Caselle**, e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiama la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC.
98. Relativamente agli Ambiti per attrezzature e spazi collettivi, ad iniziativa comunale ACc – **ACc 02 Morfasso**, ed ad iniziativa privata ACp – **ACp 01 Morfasso** e alle relative schede contenute nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiamano le precedenti riserve formulate in merito ai contenuti di PSC.
99. Considerata la previsione di POC di nuovi itinerari turistici, con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, si osservino le direttive di cui all'art.104 commi 5 e 6 del PTCP.

Dotazioni territoriali

100. Risulta necessario che nel POC sia presente un elaborato che costituisca un quadro di riferimento relativo all'intero territorio comunale, con l'individuazione delle dotazioni territoriali che verranno realizzate nel periodo di validità dello strumento e la programmazione e definizione delle priorità, attraverso una specifica Agenda di Attuazione, articolando le dotazioni territoriali nel rispetto di quanto previsto dalla

L.R.20/2000, e recepito nel PSC, in Attrezzature e spazi collettivi, Infrastrutture per l'urbanizzazione e dotazioni ecologico-ambientali, evidenziando il contributo perequativo definito. Premesso ciò si provveda ad integrare gli elaborati di Piano (parte POC), modificando "Documento programmatico per la qualità urbana" (D.P.Q.U.) al fine di implementarne i contenuti, sulla base di quanto in seguito riportato:

- rispetto ad attrezzature e spazi collettivi, la L.R.20/2000 art.A-24 comma 7 e il PTCP art.75 comma 2, e l'art. 58 del PSC, assegnano al POC i seguenti compiti: articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità. In sede di programmazione delle attrezzature e spazi collettivi, si deve comunque tenere conto degli obiettivi di PSC;
- ai sensi dell'Art.A-23 comma 6 della L.R.20/2000 e dell'art.73 del PSC, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti); ad esempio per quanto riguarda le linee elettriche, nel POC devono essere localizzate le linee e gli impianti che si intende realizzare nell'arco temporale di 5 anni, non solo in quanto costituiscono opere di interesse pubblico da attuare nel territorio, ma anche in quanto rappresentano parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti connesse agli interventi di trasformazione edilizia disciplinati dal medesimo POC;
- il PTCP all'art.65 comma 1, dispone che nelle Tavole di POC devono essere individuati interventi di compensazione ecologica (commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT), quali interventi di compensazione legati all'attuazione di nuovi insediamenti e alla riqualificazione di insediamenti esistenti, caratterizzabili come dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000; come indicato anche nell'art.52 di PSC, tali interventi possono interessare anche spazi di proprietà privata da realizzare e gestire come fasce di mitigazione ambientale di verde di rispetto ambientale.

Inoltre si provveda a verificare, in seguito alle modifiche effettuate, sulla base della specifica riserva al PSC, dei parametri urbanistici, il calcolo delle dotazioni per abitante effettivo e potenziale, integrando l'elaborato PSC/POC.

101. Il POC, ai sensi dell'art.30 comma 7 della L.R.20/2000 e dell'art.5 di POC, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico (di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati – L.R.20/2000, art.39 comma 1). In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera e disciplina altresì le modalità attuative della stessa e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC.

Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici (L.R.20/2000 art.39 comma 2).

Si integrino pertanto gli elaborati di POC alla luce di tali disposizioni, considerando i diversi interventi indicati nell'elaborato D.P.Q.U. e nelle Schede operative relative agli ambiti proposti.

Sistema insediativo storico urbano e rurale – centri storici

102. Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici (CS), si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-7 comma 5, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:

- al miglioramento della qualità ambientale del CS;
- alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
- alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

Inoltre relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC, il POC, ai sensi dell'art.A-7 comma 6 della L.R.20/2000, dell'art.24 comma 5 del PTCP, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Risulta pertanto necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE, e valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici, nell'elaborato "D.P.Q.U."

Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-9 comma 3, il POC può inoltre, relativamente agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati nel PSC, determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; anche in questo caso si coordinino i contenuti di POC con quelli di RUE.

Infine si evidenzia che la L.R.20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (L.R.20/2000, art. A-8 comma 4).

Territorio rurale

103. Ai sensi dell'art. A-17 comma 9 lett.b) della L.R.20/2000, il POC al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale ed ambientale, coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali; si integrino gli elaborati di Piano in riferimento a dette disposizioni.

Perequazione urbanistica

104. I POC sono tenuti ad osservare le disposizioni dell'art.7 comma 3 della L.R.20/2000 e dell'art.77 commi 2 e 3 del PTCP in merito alle politiche di Piano perequative; si integrino gli elaborati di Piano rispetto alle disposizioni citate.

Attività edilizia in aree parzialmente edificate

105. Si integrino le Norme di POC con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.8 della L.R.15/2013, e comunque in riferimento alle disposizioni di RUE.

Norme tecniche di attuazione – parte dedicata al POC

106. Si modifichi il comma 3 dell'art.1 Oggetto del Piano Operativo Comunale, eliminando la precisazione "in particolare: Piano Territoriale ...", in quanto un elenco parziale comprometterebbe l'applicazione corretta della norma.

- 107.** Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art.2 Entrata in vigore del POC – Norme abrogate -Misure di salvaguardia, richiamando le specifiche disposizioni regionali vigenti (art.12 e art.30 L.R.20/2000), evitando di duplicarne i contenuti.
- 108.** Si riformulino gli articoli 13 "Ulteriori prescrizioni per la predisposizione degli strumenti attuativi" e 14 "Modifiche al POC", richiamando le normative vigenti e rimandando le disposizioni di dettaglio al RUE; si elimini il riferimento allo specifico Comune presente nel comma 2 dell'art.13.
- 109.** Ai sensi dell'art. 80 - Interferenze con la rete ecologica di PSC, compete al POC verificare e individuare le interferenze con la rete ecologica da eliminare o mitigare; risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di POC in riferimento alle suddette disposizioni.
- 110.** Risulta necessario integrare gli elaborati di POC in riferimento alle disposizioni di cui all'art.83 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi di PSC.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E SISMICI

- 111.** Tra gli **elaborati** trasmessi sono presenti due documenti normativi denominati "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO DI DISSESTO" e "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO SISMICO", annessi alla "PARTE GEOLOGICO-SISMICA" degli elaborati e non risultanti dalle Norme Tecniche di Attuazione, né dall'art. 3 "Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale" né dall'art. 14 "Fattibilità geologica per le azioni di piano". Occorre pertanto valutare se eliminare tali elaborati, inserendo i relativi contenuti nel corpus normativo delle Norme Tecniche di Attuazione, come richiesto nella specifica riserva a cui si rinvia, oppure mantenerli come appendici autonome provvedendo però in questo caso alle opportune integrazioni degli elenchi citati.
- 112.** Gli elaborati relativi alla "MICROZONAZIONE SISMICA" risultano indicati solo all'art. 14 "Fattibilità geologica per le azioni di piano" delle Norme Tecniche di Attuazione, ma non nell'art. 3 "Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale" delle medesime. Risultano inoltre indicati nell'elaborato "Disciplina specifica rischio sismico". Si chiede al Comune di integrare l'art. 3 comprendendo l'insieme di tutti gli elaborati di Piano, evitando ripetizioni in altre parti del documento.
- 113.** Non risultano trasmessi in formato digitale gli elaborati relativi alla microzonazione sismica, da produrre quindi in fase controdeduttiva.
- 114.** Tra la documentazione digitale trasmessa risultano presenti dati in formato vettoriale apparentemente riferibili all'analisi della CLE – Condizione Limite per l'Emergenza, che tuttavia non risulta inserita nel Piano comunale. Si chiede di dar conto di tale approfondimento, se effettuato (come possibile nell'ambito degli studi finanziati dalla L. 77/2009), tenendo presente che tale documentazione risulta funzionale alle competenze (e ai piani) di protezione civile.
- 115.** Si ricorda, in vista della fase controdeduttiva, che le **osservazioni** pervenute all'Amministrazione comunale che la stessa intenda accogliere potranno essere ammesse solo se supportate da idonea analisi geologico-sismica ed eventuale analisi del rischio di frana. Si ricorda inoltre, relativamente all'osservazione del Responsabile UT in cui si chiede di individuare una fascia di rispetto di almeno 25 m a partire dalle sponde del Rio delle Lische, che per l'eventuale accoglimento occorrerà provvedere all'individuazione cartografica e normativa della fascia, tenendola ben distinta dalle

restanti tutele. A tal fine potrebbe essere apposta una Fascia L di cui all'art. 14 delle Norme del PTCP oppure integrata la cartografia delle "aste a pericolosità fluvio-torrentizia" di derivazione PAI, in tal caso assumendo un graficismo che garantisca il riconoscimento delle diverse origini del dato rispetto ai tematismi della pianificazione di bacino.

- 116.** Al punto *4.1.2 Fascia di tutela fluviale* della **SCHEDA DEI VINCOLI** non è stato citato l'art. 10 delle Norme PTCP, che deve invece necessariamente accompagnare l'art. 11 citato nella scheda, mentre è stato citato l'art. 29 delle Norme PAI, che tuttavia al momento non opera in questo territorio comunale. Alla voce "Effetti del vincolo" dovrebbe peraltro essere indicata un'edificabilità relativa (o comunque non, come indicato nella scheda adottata, un'inedificabilità assoluta fuori dal TU e un'inedificabilità relativa nel TU).
- 117.** Con riferimento al punto *4.1.3 Fascia d'integrazione degli ambiti fluviali – Fascia fluviale di rilevanza locale* della SCHEDA DEI VINCOLI si evidenzia che al momento la "fascia fluviale di rilevanza locale" non risulta presente nelle tavole citate a riferimento (salvo eventuali integrazioni effettuate in sede controdeduttiva). Alla voce "Effetti del vincolo" si indica peraltro, non correttamente, inedificabilità assoluta fuori dal TU e inedificabilità relativa nel TU.
- 118.** Nella SCHEDA DEI VINCOLI occorre prevedere una tematica aggiuntiva avente i contenuti del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM 27/10/2016, in attuazione della Direttiva europea 2007/60/CE, recependo nel piano comunale le relative individuazioni. A tal fine si propone il titolo "gestione del rischio alluvionale", si ricorda che nel territorio comunale sono presenti le mappature relative al reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e si rinvia al sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia> per la consultazione e il reperimento delle relative cartografie. Si ricorda inoltre che in fase di prima applicazione del PGRA occorre fare riferimento, oltre alla normativa del Piano stesso, alla D.G.R. n. 1300/2016 e ai contenuti della Variante normativa al PAI di coordinamento con il PGRA, non ancora approvata (adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5/2016) ma in parte già operativa tramite le connesse misure di salvaguardia.
- 119.** Al punto *4.2.1 Sorgenti, risorgive e fontanili* della SCHEDA DEI VINCOLI, nella descrizione delle relative disposizioni si fa riferimento a due distinte individuazioni, "aree di ricarica" e "terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi e non connessi", che tuttavia non risultano cartografate nelle tavole citate a riferimento.
- 120.** Al punto *4.2.2 Acque destinate al consumo umano* della SCHEDA DEI VINCOLI dovrebbe essere citato come riferimento normativo, oltre all'art. 16 delle Norme PSC, l'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006. Non dovrebbe invece essere citato il riferimento all'art. 38 delle Norme PSC (vedi oltre).
- 121.** Il titolo e parte del contenuto descrittivo del punto *4.2.3 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei* della SCHEDA DEI VINCOLI fanno riferimento alle tutele di cui all'art. 36bis delle Norme PTCP, non presenti nel territorio comunale. Probabilmente il tema è stato confuso con le zone di protezione di cui all'art. 35 delle Norme PTCP, presenti nel territorio comunale come "Zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili", a loro volta suddivise in "bacino di alimentazione" e "area a ridosso della presa", disciplinate dal comma 4 dell'articolo citato. Nell'intervenire con le correzioni del caso, occorre conseguentemente perfezionare il corrispondente art. 38 delle Norme PSC, citato nella scheda, a partire dal titolo, che ora recita "Acque destinate al consumo umano" (si propone di modificarlo in "Zone di protezione delle acque"). Si ricorda, a tal fine, che l'art. 35 "Acque destinate al consumo umano" del PTCP disciplina tutte le tematiche derivanti

dal Piano regionale di Tutela delle Acque.

- 122.** Nella SCHEDA DEI VINCOLI occorre prevedere una tematica aggiuntiva avente i contenuti del PdG - Piano di Gestione (delle Acque) dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM 8/02/2013 e già oggetto di revisione, come da DPCM 27/10/2016, in attuazione della Direttiva europea 2000/60/CE, valutando come recepire nel piano comunale le relative individuazioni. A tal fine si propone il titolo "gestione delle acque per gli obiettivi di qualità della pianificazione di bacino" o "gestione dei corpi idrici per gli obiettivi di qualità della pianificazione di bacino" e si ricorda che nel territorio comunale sono presenti diversi corpi idrici, catalogati e codificati nel Piano citato, che monitora i relativi stati di qualità (chimica ed ecologica per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e chimica e quantitativa per i corpi idrici sotterranei) e gli obiettivi da raggiungere (sempre in relazione a quei parametri) alle scadenze temporali fissate dalla Norma.
- 123.** Al punto *4.2.4 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)* della SCHEDA DEI VINCOLI come riferimento normativo occorre includere anche il RD n. 368/1904 e l'art. 14, comma 7, delle Norme del PAI, relativi al reticolo di bonifica.
- 124.** Nei punti *5.1 Rischio di dissesto individuato a livello sovra-provinciale (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)* e *5.2 Abitati da consolidare o da trasferire* della SCHEDA DEI VINCOLI si confonde la disciplina del vincolo idrogeologico (RD n. 3267/1923, L.R. n. 3/1999, L.R. n. 13/2015 e DGR 1117/2000) con quella relativa alle aree a rischio idrogeologico molto elevato ("PS267" dell'Autorità di Bacino) e agli abitati da consolidare e trasferire (L. n. 445/1908 e art. 29 delle Norme PTCP). Occorre pertanto distinguere nettamente le suddette tematiche, sia a livello cartografico che normativo, tenendo presente che per ciascuna di esse l'edificabilità deve ritenersi relativa, pur con diverse specificazioni del caso (si ricorda che, a differenza di quanto indicato nella scheda, nelle aree a vincolo idrogeologico alcuni interventi sono soggetti ad autorizzazione, altri a comunicazione e i restanti esentati).
- 125.** Al punto *5.3 Vincolo che disciplina gli scarichi delle acque meteoriche e l'applicazione dell'invarianza idraulica* della SCHEDA DEI VINCOLI il riferimento normativo corretto è l'art. 12 delle Norme PAI (il comma 7 citato nella scheda non è presente). Alla voce "Effetti del vincolo" dovrebbe essere precisato che gli usi irrigui ed antincendio delle acque raccolte nelle vasche di laminazione sono eventuali.
- 126.** Al punto *5.4 Rischio di dissesto* della SCHEDA DEI VINCOLI non è stato citato l'art. 30 delle Norme PTCP, che deve invece necessariamente accompagnare l'art. 31 citato nella scheda. Inoltre, quanto indicato alla voce "Disposizioni" non pare corretto, poiché la cartografia provinciale del dissesto non è modificabile se non tramite specifica Variante e costituisce cartografia unica di riferimento anche per i Comuni. Infine, alla voce "Effetti del vincolo" si ritiene più appropriato indicare un'edificabilità relativa, valevole per tutti i tipi di dissesto.
- 127.** Al punto *5.5 Tutela dal rischio sismico* della SCHEDA DEI VINCOLI il riferimento normativo corretto dovrebbe essere, oltre l'art. 33 delle Norme PTCP, la L.R. n. 19/2008 e la D.A.L. n. 112/2007 (la DGR n. 2193/2015 citata nella scheda costituisce aggiornamento della DAL n. 112/2007). Quanto indicato alla voce "Disposizioni" deve essere corretto in considerazione dei contenuti delle normative sopra richiamate.
- 128.** Il punto *6.3.3 Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti idropotabili* della SCHEDA DEI VINCOLI dovrà essere corretto in coerenza con quanto indicato relativamente ai precedenti punti 4.2.2 e 4.2.3.
- 129.** Occorre precisare le indicazioni contenute nell'**art. 6 – Ricadute sulla pianificazione attuativa e di settore** delle **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**, tenendo presente che la pianificazione di settore e attuativa non comporta solamente un'integrazione del quadro conoscitivo del PSC.

- 130.** Con riferimento all'**art. 12** – *Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI)* delle NORME si fa presente che la citata tutela del PAI non risulta presente nel territorio comunale, dove invece la tutela fluviale è definita dal PTCP che ha assunto valore ed effetti di PAI a seguito dell'Intesa sottoscritta il 12/04/2012.
- 131.** I riferimenti al PIAE contenuti nell'**art. 13** – *Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza* delle NORME devono essere aggiornati considerando il PIAE 2011, approvato con delib. C.P. n. 124 del 21/12/2012, che ha interamente sostituito la pianificazione provinciale previgente in materia. Si ritiene inoltre che l'articolo vada integrato con le informazioni relative alla pianificazione comunale di settore, relative sia alle aree estrattive sia alle zone per impianti fissi di trattamento degli inerti (compreso il relativo PSQA, predisposto ai sensi dell'art. 55 Norme PIAE), modificando conseguentemente il titolo dell'articolo.
- 132.** Gli **artt. 14, 33, 34, 35, 36 e 37** della parte dedicata al PSC e l'**art. 11** della parte dedicata al POC delle NORME, riguardanti la regolamentazione delle aree interessate dal rischio di dissesto e dal rischio sismico, dovrebbero essere modificati integrando i contenuti degli elaborati "*Disciplina specifica rischio di dissesto*" e "*Disciplina specifica rischio sismico*" (conseguentemente da eliminare), previa opportuna correzione e razionalizzazione dei testi, secondo quanto indicato nelle specifiche riserve a cui si rinvia.
- 133.** Con riferimento all'**art. 16** – *Vincoli* delle NORME in particolare alla voce "vincolo idrogeologico" e alla lettera c della voce "Infrastrutture, suolo e servitù", si chiede di provvedere alle correzioni e ai perfezionamenti conseguenti a quanto indicato nelle riserve relative alle corrispondenti parti della Scheda dei vincoli.
- 134.** Relativamente agli **artt. 19, 20 e 21** delle NORME, rivolti alla disciplina dei corsi d'acqua superficiali, si chiede di considerare, ad integrazione della normativa, sia l'eventuale "Fascia L" di cui all'art. 14 delle Norme PTCP, qualora individuata sulla base delle riserve relative alle osservazioni sul Piano comunale adottato, sia i contenuti del PGRA – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino, approvato con DPCM 27/10/2016, le cui mappature sono consultabili e scaricabili all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia> e attualmente normate dalla direttiva regionale approvata con Delib. G.R. n. 1300/2016. Si ritiene opportuno citare, al proposito, anche la Variante al PAI di adeguamento al PGRA, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 7/12/2016 e già operativa nei termini di salvaguardia stabiliti dalla delibera stessa. L'integrazione normativa dovrà essere accompagnata da un adeguamento cartografico, anche in forma semplificata, connesso alle tavole PSC 3.3.
- 135.** Relativamente agli **artt. 38 e 39** delle NORME, relativi alla tutela delle risorse idriche, occorrerà provvedere alle correzioni e ai perfezionamenti conseguenti alle riserve relative alle corrispondenti parti della Scheda dei vincoli. Occorrerà inoltre integrare la normativa con i contenuti del Piano di Gestione (delle acque) dell'Autorità di bacino, come da revisione approvata con DPCM del 27/10/2016. L'integrazione normativa dovrà essere accompagnata da un adeguamento cartografico, anche in forma semplificata, connesso alle tavole PSC 3.3.
- 136.** Con riferimento all'**art. 40** – *Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti* delle NORME si chiede di completare il rinvio normativo a tutti gli articoli del PTCP relativi alla gestione dei rifiuti e di aggiungere un riferimento cartografico per l'individuazione di dette aree.
- 137.** Con riferimento all'**art. 45** – *Geositi* delle NORME, si chiede di perfezionare l'articolo tenendo presente che i geositi sono riconosciuti beni di interesse pubblico e censiti nel catasto regionale (ultimo aggiornamento disposto con D.G.R. n. 8/2016) e che per la loro caratterizzazione sono richiesti specifici approfondimenti ai sensi dell'art. 21 delle Norme PTCP, come specificati nelle corrispondenti linee-guida, da svilupparsi a partire

dalla scheda descrittiva assunta nel citato censimento regionale (disponibile on-line), da richiamare ed eventualmente inserire nel QC del Piano. Si tenga anche presente che la normativa regionale di riferimento è costituita dalla L.R. n. 9/2006, la quale stabilisce che il Comune è tenuto tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi di dette aree, recependo ed integrando le disposizioni di cui all'art. 6, ferme restando le tutele di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Gli indirizzi per la valorizzazione del sito dovrebbero tenere conto delle peculiarità descritte nella scheda sopra menzionata.

- 138.** Relativamente all'**art. 54** – *Ambito specializzato per attività produttive di tipo estrattivo* delle NORME si ritiene opportuno inserire un riferimento ai contenuti del PIAE e della pianificazione comunale di settore, sia con riferimento alla miniera "Castellaccio" di marne da cemento, per la quale risulta scaduta la concessione (rif. Tav. P7 del PIAE), sia con riferimento all'impianto fisso di trattamento degli inerti di Case Bonini, n. 19 del censimento PIAE (rif. Tav. P10 e paragrafo 2.4 della Relazione tecnica del PIAE 2011), anch'esso da classificare come area produttiva, pur di carattere speciale.
- 139.** Si ritiene che le disposizioni normative contenute nell'elaborato "**DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO SISMICO**" debbano essere perfezionate (specialmente in relazione ai contenuti dell'art. 3), razionalizzate e inserite nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, provvedendo al contestuale adattamento degli **artt. 14 e 37** della parte dedicata al PSC e dell'**art. 11** della parte dedicata al POC.
- 140.** Si ritiene che le disposizioni normative contenute nell'elaborato "**DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO DI DISSESTO**" debbano essere perfezionate, razionalizzate e inserite nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, provvedendo al contestuale adattamento degli **artt. 14, 33, 34, 35, 36** della parte dedicata al PSC e dell'**art. 11** della parte dedicata al POC. A tal fine occorrerà tenere conto delle seguenti indicazioni:
- Occorre che il testo normativo indichi chiaramente quali sono le cartografie di riferimento per la consultazione di ciascuno dei tematismi citati.
 - Si ritiene opportuno citare l'Intesa interistituzionale siglata il 12/04/2012 che ha sancito la valenza del PTCP come strumento unico di riferimento per l'applicazione della normativa del dissesto, con le specificazioni contenute nella documentazione a supporto dell'Intesa stessa.
 - In ragione di quanto sopra indicato e in considerazioni dei principi di semplificazione sanciti dalla L.R. n. 20/2000, si ritiene che il testo normativo non debba replicare i contenuti degli articoli del PTCP vigenti, ma solo rinviare agli stessi, con la possibilità di riprodurre eventualmente i testi in nota, a titolo puramente indicativo. In tal modo è anche possibile evitare futuri obblighi di adeguamento in caso di varianti al Piano provinciale (che, tra l'altro, contiene riferimenti normativi in parte già obsoleti). Ci si riferisce in particolar modo agli articoli 1 e 2 della "DISCIPLINA...".
 - La disciplina relativa alle frane quiescenti oggetto di valutazione del rischio contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della "DISCIPLINA..." deve essere razionalizzata, in primo luogo accorpando le descrizioni e le regolamentazioni delle classi di rischio, per l'evidente stretta connessione dei due aspetti e considerando che le descrizioni fungono da criterio-guida per eventuali future integrazioni o revisioni di studio. Si ritiene inoltre opportuno che il testo rinvii ai criteri di analisi dettati dai commi 4 e 5 dell'art. 31 del PTCP, dove peraltro si specifica che le analisi del corpo di frana devono comprendere anche le aree di possibile influenza del dissesto. A tale proposito si evidenzia che non appare comunque corretto indicare nelle norme comunali che lo studio del rischio può essere effettuato su una porzione

significativa del corpo di frana, indicazione alquanto arbitraria e generalmente scorretta, posto che in linea di massima il corpo franoso va considerato nella sua interezza e solo eccezionalmente e motivatamente (ma implicitamente, considerando quanto già indicato nei criteri del Piano provinciale) possono essere operate eventuali compartimentazioni dello stesso.

- Per quanto riguarda l'art. 8 della "DISCIPLINA...", relativo alla regolamentazione di una certa parte dei dissesti potenziali (detriti di versante, ecc.), si ritiene preferibile rinviare tout court alla disciplina di cui alla classe di rischio R1, se è ciò che si è inteso stabilire, mettendo in evidenza eventuali disposizioni aggiuntive o più restrittive (al momento le differenze risultano minime e peraltro apparentemente non motivabili). Si ritiene peraltro che la disposizione indicata all'ultimo punto dell'elenco delle prescrizioni, relativo agli orli di scarpata, non vada relegato alla categoria dei dissesti potenziali, ricordando che il PTCP, all'art. 31, comma 12, delle Norme, dispone specifiche disposizioni per tale tematica, valevoli come misura generale di prevenzione dal rischio di dissesto.
- Relativamente all'art. 9 della "DISCIPLINA...", riguardante la regolamentazione della restante parte dei dissesti potenziali (detriti di falda e calanchi), non è chiara l'assimilazione alla classe R4 degli studi di frana quiescente, considerate le specificazioni rese a corredo. Si ritiene di poter interpretare l'intenzione del Comune di voler trattare tali depositi alla stregua dei dissesti quiescenti (dunque con le medesime limitazioni ed eccezioni di cui all'art. 31, comma 7, delle Norme PTCP), in pratica consolidando, per questa tipologia di dissesti, le misure transitorie dettate dal Piano provinciale per tutti i dissesti potenziali in attesa degli adeguamenti comunali (cfr art. 31, comma 8, lettera b).
- Si ritiene utile specificare, con riferimento agli articoli 12 e 14 della "DISCIPLINA...", possibilmente da porre in sequenza, la relativa prevalenza delle norme associate alle perimetrazioni degli abitati da consolidare e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sulla normativa che regola in generale le aree in dissesto, come chiarito nella citata Intesa del 12/04/2012 (e confermato in una nota regionale del 2013 in risposta a un quesito formulato proprio dal Comune di Morfasso). Per il tematismo relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato occorre inoltre citare gli strumenti territoriali da cui deriva (PS267 e PAI dell'Autorità di bacino del Po) rinviando alle correlate normative, che prevalgono, in caso di incertezza, sulla formulazione di dettaglio contenuta nell'art. 32 delle Norme del Piano provinciale, entrambe da non riprodurre, con la possibilità di inserire in nota i testi oggi vigenti, a titolo puramente indicativo.
- Relativamente all'art. 14 della "DISCIPLINA...", riguardante gli abitati da consolidare, si chiede di non citare le località interessate, a garanzia della maggior durevolezza del testo normativo, a fronte di possibili nuove perimetrazioni e comunque dell'inserimento dell'opportuno riferimento cartografico. Si ritiene invece opportuno citare, a titolo generale, anche i provvedimenti di trasferimento, eventualmente dettando indirizzi di cautela, mirati a evitare un ritorno di dette aree all'uso insediativo, se non subordinatamente a interventi di consolidamento risolutivi e al nulla-osta dell'Autorità competente alla difesa del suolo. In merito agli abitati da consolidare, si propone inoltre di mettere in evidenza la disciplina originaria contenuta nel provvedimento di perimetrazione (eventualmente anche in nota), in modo che siano evidenti gli eventuali aggiornamenti apportati dal Comune, ad es. per adeguamento a nuove normative di riferimento.
- Occorre riunire/uniformare i contenuti dell'art. 16 della "DISCIPLINA..." e dell'art. 11 della parte dedicata al POC delle Norme Tecniche di Attuazione, garantendo un opportuno rinvio alla direttiva regionale approvata con Delib. A.L. n. 112/2007 (come aggiornata dalla DGR n. 2193/2015, operativa dal 8/01/2016) per quanto

riguarda la pianificazione attuativa (PUA) e un rinvio alla L.R. n. 19/2008 e alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, con relative direttive attuative, per quanto riguarda le fasi di progettazione esecutiva.

- 141.** Con riferimento al **Quadro conoscitivo**, si ritiene che le tavole QC 1.1. e QC 1.1.a alla scala 1:25.000, rappresentative dei vincoli, delle tutele e delle varie limitazioni d'uso ricadenti nel territorio comunale possano essere omesse nell'ambito del quadro conoscitivo, sia in virtù dei principi di semplificazione sanciti dalla L.R. n. 20/2000 sia data la particolare configurazione del presente strumento urbanistico. Si evidenzia, a tale proposito, che le tematiche rappresentate in dette carte sono o comunque devono essere rappresentate efficacemente in altri elaborati del PSC, in particolare nelle tavole PSC 3.3, o anche nel PTCP. Le rappresentazioni del QC devono essere limitate, tanto più in questa particolare impostazione pianificatoria, ad eventuali analisi condotte a livello comunale o a specifici dettagli di scala, non rappresentati altrove e per lo più connessi alla definizione o articolazione di tematismi individuati tra gli elementi condizionanti del Piano. Qualora rappresentate, le individuazioni devono essere complete (ad es. comprendendo anche gli abitati da trasferire, ancorché già trasferiti, per evidenti ragioni di cautela, ed evitando sovrapposizioni di graficismi coprenti, anche nel caso in cui normativamente prevalenti).
- 142.** Con riferimento alle Tavole **PSC 3**, che costituiscono la parte progettuale del Piano, comprensiva dei limiti e condizionamenti per l'attuazione delle previsioni, si chiede che:
- i tematismi siano perfezionati in coerenza con quanto richiesto nelle riserve relative alla Scheda dei vincoli e alle Norme del Piano;
 - le individuazioni che fanno riferimento alle attività estrattive, compresi gli impianti di trattamento inerti (impianto n. 19 "Case Bonini" in sponda sinistra del T. Arda), siano adeguati al PIAE 2011 e coerenti con il PAE vigente, valutando se indicare anche le concessioni minerarie (Miniera "Castellaccio" in prossimità di Morfasso);
 - le cartografie comprendano le individuazioni relative ai criteri di idoneità per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
 - le cartografie comprendano le individuazioni relative al rischio di dissesto e al rischio sismico, secondo quanto richiesto dalle normative vigenti, tenendo presente che nel Piano comunale devono comunque essere cartografati e disciplinati i tematismi di dettaglio definiti dalle analisi di livello comunale (ad es. il tematismo "fronti con inclinazione critica", al momento rappresentato nella sola tavola QC 1.1a);
 - trovino adeguata rappresentazione e distinzione tutte le individuazioni riepilogate nell'Allegato N10 delle Norme del PTCP, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e alle perimetrazioni di abitato da consolidare/trasferire (gli abitati da trasferire, ancorché già interamente trasferiti, come Oneto, assumono notevole importanza in vista delle future pianificazioni urbanistiche).
- 143.** Gli elaborati **POC 4**, che definiscono, per ciascun ambito, le caratteristiche essenziali della previsione e le indicazioni da osservare per la sua attuazione, dovrebbero comprendere la sintesi delle limitazioni e dei condizionamenti scaturiti dalle caratteristiche e dalle verifiche geologico-sismiche, nonché dalle tutele idrauliche e idrogeologiche, ora assenti.
- 144.** Con riferimento alle **Tavole 1a/b "CARTA DEL DISSESTO"** in scala 1:10.000 si chiede che:
- sia specificato in legenda che i tematismi individuati in cartografia costituiscono una rappresentazione di maggior dettaglio dei contenuti della Tav. A3 del PTCP (scala 1:25.000), come peraltro dichiarato nella "*Relazione geologica generale e principali centri abitati*";
 - sia inserito un graficismo che identifichi la località Oneto, che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP, risulta soggetto a trasferimento in loc.

Arda, poi detta Villa d'Arda, migliorando al contempo il graficismo utilizzato per le perimetrazioni, ora poco leggibile;

- sia integrata la legenda con un rinvio alla cartografia geologica regionale on-line, quale fonte di possibile futuro aggiornamento degli strumenti di pianificazione, da considerare cautelativamente in fase attuativa, qualora un intervento edilizio ricada in una situazione di aggravio dello stato del dissesto;

- si specifichi in legenda la generale prevalenza delle norme associate alle perimetrazioni degli abitati da consolidare e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sulla normativa che regola in generale le aree in dissesto, come chiarito nell'Intesa interistituzionale sottoscritta il 12/04/2012 (e confermato in una nota regionale del 2013 in risposta a un quesito formulato proprio dal Comune di Morfasso).

145. Con riferimento all'**Allegato A "ZONIZZAZIONE CENTRI DA CONSOLIDARE"** in scala 1:5.000:

- si ritiene opportuno inserire un graficismo che identifichi la località Oneto, che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP, risulta soggetto a trasferimento in loc. Arda, poi detta Villa d'Arda;

- si ritiene opportuno inserire in legenda gli estremi dei provvedimenti di consolidamento/trasferimento che hanno interessato i singoli abitati, verificando la correttezza e lo stato di aggiornamento di quelli indicati nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP;

- si ritiene utile integrare la cartografia con le zonizzazioni relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, per utile confronto.

146. Si ritiene opportuno specificare nella legenda delle **Tavole 2a/b "CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI"** in scala 1:10.000 che i tematismi individuati in cartografia costituiscono una rappresentazione in scala di maggior dettaglio dei contenuti della Tav. A5 del PTCP.

147. Nella **"RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA AMBITI PREVISTI"**, contenente la caratterizzazione delle singole aree di trasformazione pianificate, è stato rappresentato un estratto della cartografia geologica regionale on-line ma non della cartografia del dissesto ufficiale associata ai vincoli, da ritenersi invece indispensabile per un esame di dettaglio della compatibilità della trasformazione proposta, anche in relazione agli effetti sulle/dalle aree circostanti. Si ricorda, al proposito, che in funzione della valutazione delle aree di possibile influenza dei dissesti e degli effetti indotti dalle previste trasformazioni urbanistiche, il geologo può stabilire di estendere il vincolo gravante sul dissesto cartografato alle zone circostanti (cfr art. 31, commi 4, 5, 6, 7 e 8, delle Norme PTCP). Si chiede pertanto di inserire i suddetti estratti, eventualmente in allegato all'elaborato, verificando eventuali discrepanze con la citata cartografia online e provvedendo alle integrazioni analitiche che si rendessero necessarie.

148. Con riferimento all'elaborato **"SCHEDE EDIFICABILITÀ FRANE QUIESCENTI"**, si chiede che:

- le Tavole denominate *"Zonizzazione frana quiescente"* siano incluse nelle cartografie costitutive di Piano, preferibilmente quale estensione delle cartografie del dissesto da includere nella serie delle Tavole PSC 3 come indicato nella specifica riserva;
- la disciplina delle classi di rischio, contenuta nei documenti denominati *"Relazione geologico-sismica - Adeguamento al PAI - Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente - Zonizzazione del rischio di dissesto"*, sia inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione;
- le distanze minime dai corsi d'acqua *"drenanti il corpo di frana"*, suggerite dal geologo nei documenti denominati *"Relazione geologico-sismica - Adeguamento al*

PAI - Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente – Zonizzazione del rischio di dissesto”, devono trovare debita indicazione nelle componenti prescrittive del Piano (normative e/o cartografiche);

- dato che i valori di v_s che caratterizzano la frana dovrebbero essere calcolati come v_{SH} e non come v_{S30} , almeno quando la “copertura” supera certi spessori, si valuti se e come aggiornare la stima del rischio;
- i corpi di frana quiescente siano rappresentati nella loro interezza, dunque non omettendone certe parti, ancorché non studiate, e possibilmente siano rappresentati anche i corpi di frana attiva, significativi per i potenziali effetti sulle aree prossime.

- 149.** Con riferimento alla **valutazione di compatibilità geologico-sismica delle previsioni urbanistiche**, si rileva che gli Ambiti destinati ad “Attrezzature e spazi collettivi”, ad iniziativa comunale o privata, individuati presso Morfasso capoluogo, per lo più soggetti a pianificazione attuativa (**ACc01a/b/c/d**, **ACp01** e **ACp02**), non risultano indagati dal punto di vista geologico-sismico. Poiché ricadono in aree in dissesto (frane attive, frane quiescenti e dissesti fluvio-torrentizi), in perimetrazioni di “abitato da consolidare” e in fasce di tutela fluviale, si chiede una verifica di compatibilità delle destinazioni previste con le condizioni attuali dei luoghi, morfologiche e idrauliche (T. Lubiana e reticolo minore), fermo restando il rispetto dei vincoli sopra indicati, da riportare con precisione nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione. Tale verifica deve considerarsi imprescindibile ai fini della formulazione del parere sismico provinciale in sede di Intesa.
- 150.** Per gli Ambiti individuati presso Morfasso capoluogo, connessi ad aree interessate da attività estrattiva, compresi quelli attualmente individuati come “*tessuto consolidato di cava mineraria e di area di raccolta di materiali inerti estratti*”, per lo più soggetti a pianificazione attuativa (es. **ACc02**, **ANP01**, **ACp01**, **ACp02**), occorre effettuare una verifica di coerenza delle previsioni pianificate dal PSC-POC con la pianificazione di settore e i relativi strumenti attuativi, in particolare rispetto alle opere di sistemazione finale concordate nell'ambito delle concessioni/autorizzazioni delle attività di coltivazione.
- 151.** L'Ambito **ANP03** in loc. Caselle, soggetto a pianificazione attuativa, risulta circondato da frane attive individuate nelle cartografie degli strumenti di pianificazione e, dalle indagini condotte, oggi come in passato, risulta che il suo stesso substrato è costituito da un deposito franoso di spessore non trascurabile e di caratteristiche tecniche relativamente scadenti. A supporto della proposta urbanistica non risulta peraltro effettuata la verifica di stabilità (3° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. n. 112/2007), necessaria data la natura del substrato rilevata, né una valutazione circostanziata delle zone di influenza dei dissesti limitrofi e dei potenziali effetti dell'intervento urbanistico proposto. Si ritiene pertanto che l'area non presenti le caratteristiche geologico-sismiche idonee ad ospitare insediamenti permanenti, fatta salva la possibilità di presentare in sede controdeduttiva analisi più approfondite in grado di confortare un giudizio differente, che siano comunque rispondenti ai criteri minimi di sicurezza richiesti dalla normativa per le condizioni del sito. Con riferimento alla caratterizzazione contenuta nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione, da cui risulterebbe che l'area è già classificata produttiva, si precisa che la Provincia in sede di Variante al PRG si è sempre espressa in termini per lo più negativi su detta proposta di trasformazione, anche tramite parere sismico sfavorevole.
- 152.** Per gli Ambiti soggetti a pianificazione attuativa identificati come **ANR08**, **ANR09**, **ANR10** e **ANR11** in loc. Case Malvisi, **ANR14** in loc. Carignone e **ANR27** in loc. Teruzzi, ricadenti in frana quiescente, la “*Relazione geologico-sismica ambiti previsti*” rinvia a uno studio del rischio che tuttavia non risulta presente nel repertorio delle “*Schede edificabilità frane quiescenti*” trasmesso o, se presente, non risulta ricoprire l'areale interessato dall'ambito. In assenza di tale documentazione le trasformazioni

urbanistiche relative agli ambiti sopra indicati dovranno ritenersi inammissibili.

- 153.** Per alcuni ambiti soggetti a pianificazione attuativa interessati da deposito di versante (si citano a titolo di esempio gli ambiti **ANR04**, **ANR21** e **ANR27**), la relazione geologica non dà conto o riferisce solo parzialmente di quanto disposto dalla disciplina di dettaglio prevista per tali categorie di dissesto, ovvero del grado di rischio predefinito in classe R1 e della necessità di fare specifiche valutazioni del caso. Occorre pertanto provvedere alle debite integrazioni, attuando quanto previsto dalla "*Disciplina specifica rischio di dissesto*" adottata dal Comune.
- 154.** Gli Ambiti **ACc03** e **ACc04** in loc. I Rabbini, soggetti a pianificazione attuativa e destinati a verde sportivo e a verde attrezzato, non risultano indagati nell'ambito della "*Relazione geologico-sismica ambiti previsti*", sebbene l'Ambito ACc03 risulti compreso nelle "*Schede edificabilità frane quiescenti*", dove risulta in parte in classe di rischio R2 e in parte R3. In assenza di specifiche valutazioni geologiche di dettaglio, le suddette trasformazioni urbanistiche potranno ritenersi ammissibili solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area.
- 155.** L'Ambito **PR/TR01** in loc. La Rocca, soggetto a pianificazione attuativa, risulta prossimo a movimenti franosi attivi non trattati dall'analisi geologica. Si ricorda, a tale proposito, che la compatibilità di una previsione urbanistica va valutata, come peraltro sancito dall'art. 31 delle Norme PTCP, anche in funzione delle zone di possibile influenza dei dissesti limitrofi. Si chiede pertanto di integrare la valutazione di compatibilità secondo quanto sopra indicato, fatta salva la facoltà di rinviare alla fase attuativa (PUA) e alla fase progettuale le analisi di dettaglio geotecnico previste dalla normativa vigente. Ulteriore integrazione di analisi dovrà essere effettuata relativamente alla compatibilità dell'Ambito con il geosito "Rocca Casali" contenuto nel catasto regionale, in funzione delle peculiarità da tutelare (cfr Riserva relativa all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione).
- 156.** Per gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa e interessati da frana quiescente, occorre che le Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione e l'elaborato POC 4 individuino le porzioni di area ricadenti in frana quiescente e, all'interno di questa, nelle classi di rischio di dissesto che comportano forti limitazioni agli insediamenti (in particolare le classi R3 e R4). Si citano a titolo di esempio gli ambiti **ANR04**, **ANR06**, **ANR21**, **ANR27** e **ACc03**.
- 157.** Con riferimento agli "Ambiti" ad attuazione diretta pertinenti al RUE (come indicato nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione), si sono riscontrate le seguenti problematiche, da risolvere in fase controdeduttiva:
- Per gli Ambiti **ANR26** in loc. Case Nuove e **ANP02** in loc. Labé, ricadenti in frana quiescente, la "*Relazione geologico-sismica ambiti previsti*" rinvia a uno studio del rischio che tuttavia non risulta presente nel repertorio delle "*Schede edificabilità frane quiescenti*" trasmesso. In assenza di tale documentazione le trasformazioni urbanistiche relative agli ambiti sopra indicati dovranno ritenersi inammissibili. Per quanto riguarda l'Ambito **ANP02**, si evidenzia che la collocazione appare comunque relativamente sfavorevole dal punto di vista idraulico-morfologico, risultando, in base alle carte topografiche, coincidente con la testata di un impluvio ospitante un canale.
 - Per alcuni ambiti soggetti a pianificazione attuativa interessati da deposito di versante (si cita a titolo di esempio l'ambito **ANR22**), la relazione geologica non dà conto o riferisce solo parzialmente di quanto disposto dalla disciplina di dettaglio prevista per tali categorie di dissesto, ovvero del grado di rischio predefinito in classe R1 e della necessità di fare specifiche valutazioni del caso. Occorre pertanto provvedere alle debite integrazioni, attuando quanto previsto dalla "*Disciplina*

specifica rischio di dissesto” adottata dal Comune.

- L'Ambito **ACc05** in loc. Case Malvisi, destinato a parcheggio, ricade in frana quiescente ma non risulta indagato, né nell'ambito della *“Relazione geologico-sismica ambiti previsti”* né nel repertorio delle *“Schede edificabilità frane quiescenti”*. In assenza di specifiche valutazioni geologiche di dettaglio, la trasformazione urbanistica potrà ritenersi ammissibile solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area.
- Gli Ambiti **ACp03** e **ACp04** in loc. Ca' Ciancia, destinati a parcheggio per camper e a verde attrezzato-laghetto, ricadono in frana quiescente ma non risultano indagati, né nell'ambito della *“Relazione geologico-sismica ambiti previsti”* né nel repertorio delle *“Schede edificabilità frane quiescenti”*, quindi potranno ritenersi ammissibili solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area. Resta ferma l'impossibilità di inserire nuove urbanizzazioni (data la collocazione delle aree nella cd *“area a ridosso della presa”* di Mignano, come disposto dall'art. 35, comma 4, lett. b delle Norme PTCP) e la necessità di garantire condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area ACp04, prossima alla sponda del T. Arda.
- L'Ambito **ANR01** in loc. Negri, ricadente nella Zona C di una perimetrazione di abitato da consolidare, l'Ambito **ANR15** in loc. Chiavarini, l'Ambito **ANR18** in loc. Costa e l'Ambito **ANR23** in loc. S. Franca risultano prossimi a movimenti franosi attivi o quiescenti non trattati dall'analisi geologica, fatta eccezione per una generica prescrizione, per taluni Ambiti, di osservare la massima distanza possibile dai corpi di frana. Si ricorda, a tale proposito, che la compatibilità di una previsione urbanistica va valutata, come peraltro sancito dall'art. 31 delle Norme PTCP, anche in funzione delle zone di possibile influenza dei dissesti limitrofi. Si chiede pertanto di integrare la valutazione di compatibilità secondo quanto sopra indicato, anche per soddisfare quanto richiesto dalla specifica disciplina che regola le citate Zone C degli abitati da consolidare per quanto riguarda l'Ambito ANR01, fatta salva la facoltà di rinviare alla fase progettuale le analisi di dettaglio geotecnico previste dalla normativa vigente.
- Gli Ambiti **ANR24** e **ANR25** in loc. Villa d'Arda ricadono nella cd *“area a ridosso della presa”* di Mignano (cfr Tav. A5 del PTCP), all'interno della quale i Comuni *“non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni”*, come disposto dall'art. 35, comma 4, lett. b delle Norme PTCP. Si chiede pertanto di provvedere a stralciare o ridefinire tali ambiti, nel rispetto della normativa citata.
- Per gli ambiti interessati da frana quiescente, occorre che le Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione individuino le porzioni di area ricadenti in frana quiescente e, all'interno di questa, nelle classi di rischio di dissesto che comportano forti limitazioni agli insediamenti (in particolare le classi R3 e R4). Si citano a titolo di esempio gli ambiti **ANR24** e **ANR29**.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE

158. Si evidenzia che la delimitazione del SIC IT4010002 *“Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora”* considerata nello studio d'incidenza non è aggiornata rispetto alle ultime modifiche apportate con DGR 893/2012 *“REVISIONE DEI PERIMETRI DEI SITI NATURA 2000 ED INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI. AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI DI RETE NATURA 2000”*. Pertanto per l'area di nuova urbanizzazione (intervento n. 2) loc. Oratorio dei Teruzzi, che è stata erroneamente valutata come interna al SIC, non si riscontrano incidenze.

Per quanto riguarda l'azione di POC *“Costruzione di un'ippovia”* al punto 8 di pag. 25 è

indicato che saranno necessari "nuovi tratti per collegare i sentieri già esistenti". Considerando che lo studio d'incidenza ha utilizzato come base di analisi una cartografia superata e non la Carta degli Habitat, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2166 del 9 marzo 2015, sono possibili due opzioni: aggiornare le valutazioni delle incidenze del POC oppure prescrivere, nell'atto di approvazione del POC, che i progetti di nuovi tratti di ippovia debbano essere sottoposti a valutazione d'incidenza.

VALSAT

Elaborato: Rapporto Ambientale - Val.S.A.T.

159. Capitolo 3.b - Analisi delle componenti ambientali

Occorre integrare la sintesi dello stato di fatto riferita alle componenti ambientali, in quanto riferita a dati obsoleti o lacunosi:

1. *Aria*: i dati utilizzati sono desunti dal vigente PTCP o dal PPRTQA; poiché si menziona la rete provinciale di monitoraggio di ARPAE, si possono utilizzare i relativi dati rilevati presso le centraline vicine (eccetto quella di Lugagnano capoluogo che, come evidenziato, è posizionata in condizioni ambientali nettamente differenti) o i dati contenuti nel PAIR2020, recentemente approvato con atto n. 115 dell'11.04.2017 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

2. *Rumore*: occorre integrare il testo per lo meno con una sintesi critica dell'attuale assetto comunale riferito alla componente ambientale e desunto dalla Zonizzazione acustica; la Relazione illustrativa della ZAC fa riferimento ad un Piano di risanamento acustico, che presupporrebbe l'esistenza di situazioni di criticità sul territorio comunale; in tal caso occorre darne conto anche nelle varie attività di valutazione ambientale del POC;

3. *Risorse idriche*: l'illustrazione proposta deve comprendere gli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica interessante tutto il territorio comunale e la descrizione dei principali e significativi corpi idrici, superficiali e sotterranei; inoltre, occorre sintetizzare gli aspetti relativi al rischio idraulico ed idrogeologico caratteristici del contesto esaminato;

4. *Suolo e sottosuolo*: la trattazione della componente dovrebbe contenere gli aspetti: geologico, morfologico, litologico, idrogeologico, geotecnico e sismico del contesto di riferimento;

5. *Biodiversità e Paesaggio*: occorre integrare il testo, in quanto sono elencati numerosi elementi ed aree di valore naturalistico, paesaggistico, storico e culturale, ma non se ne descrivono le relative fragilità, vulnerabilità, peculiarità o punti di forza; sarebbe utile, inoltre, un approfondimento dedicato al Parco provinciale ed al SIC presente (IT4010002 - Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora);

6. *Consumi e rifiuti*: è possibile reperire dati più aggiornati sul sito web di ARPAE e all'interno degli elaborati del PRGR, approvato con D.A.L. n. 67 del 03.05.2016;

7. *Energia ed effetto serra*: sono trattati unicamente gli aspetti relativi agli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), peraltro desunti dal PTCP e dal PER previgente; occorre, pertanto, aggiornare la trattazione utilizzando i dati reperibili sul sito web di ARPAE e negli elaborati del Piano Energetico Regionale (PER) 2030 ed il relativo Piano triennale di attuazione (PTA) 2017-2019 approvati con la recente D.A.L. n. 111 del 01.03.2017; inoltre, occorre dar conto, seppur in modo

sintetico, dei consumi energetici e degli impianti per la produzione di energia eventualmente presenti nel contesto comunale;

8. *Mobilità*: occorre integrare l'illustrazione dello stato attuale della componente ambientale dando conto dei flussi di traffico esistenti, delle diverse tipologie di infrastrutture (stradale, ciclabile, pedonale, ...) per la mobilità delle persone e delle merci, del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ecc. e delle relative criticità;

9. *Modelli insediativi*: la sintesi proposta deve contenere una breve illustrazione, operata a corredo dei dati aggiornati, degli aspetti demografici, di quelli economici e di quelli insediativi peculiari del contesto analizzato;

10. *Turismo*: occorre integrare l'illustrazione con un testo di descrizione e commento dei dati riportati, che dovranno essere maggiormente contestualizzati al territorio esaminato;

11. *Industria/artigianato*: occorre integrare la descrizione delle attività presenti sul territorio comunale e degli ambiti specializzati per attività produttive comunali, dando conto delle criticità e delle peculiarità delle stesse (ad esempio della miniera "Il Castellaccio" in loc. Rocchetta);

12. *Agricoltura*: occorre tenere conto del PRSR, approvato con Decisione CE n. 3530 del 26.05.2015 e relativa presa d'atto con DGR n. 363 dell'08.06.2015; sarebbe utile anche dar conto dell'attuale assetto del territorio rurale comunale e delle sue caratteristiche, peculiarità e criticità, oltre che della consistenza delle aziende presenti;

13. *Radiazioni*: occorre provvedere alla descrizione sintetica degli aspetti energetici non considerati: elettrodotti, impianti di produzione di energia esistenti, ecc.;

in ogni caso, ai fini della valutazione è necessario integrare la trattazione proposta con una valutazione sul trend evolutivo di ciascuna componente ambientale, ad esempio mediante lo strumento della SWOT Analysis, come in parte già effettuato nel capitolo 2.2 della Relazione illustrativa di Piano.

160. Capitolo 3.c – Individuazione degli obiettivi di PTCP

Occorre correggere l'azione 1.a.1.2 come segue: "Definizione dello schema direttore della rete ecologica provinciale".

161. Capitolo 3.d – Individuazione degli obiettivi di POC

L'individuazione degli obiettivi di Piano deve essere effettuata a partire dalle priorità/strategie definite dall'Amministrazione Comunale e dalle criticità evidenziate a seguito delle analisi svolte nel capitolo 3.b per ognuna delle componenti ambientali individuate come rappresentative del contesto ambientale e territoriale di riferimento. Pertanto, anche a seguito della revisione ed implementazione richiesta a proposito del predetto capitolo, occorre rivedere il sistema degli obiettivi definiti per il POC, anche sulla base ed in coerenza di quanto già esplicitato nella Relazione illustrativa di Piano.

162. Capitolo 4 – Valutazione di coerenza esterna

La valutazione di coerenza esterna è stata condotta mediante l'utilizzo di matrici che hanno posto a diretto confronto gli obiettivi del PTCP con quelli del POC.

Poiché occorre effettuare una revisione degli obiettivi del POC, articolandoli in funzione delle componenti ambientali individuate, sarà necessaria una revisione anche dell'attività di verifica di coerenza esterna, utilizzando il sistema di obiettivi di Piano rivisto.

163. Capitolo 4.b – Individuazione di alternative possibili

Il capitolo rinvia la definizione e la valutazione delle alternative di Piano alle schede allegate al documento di ValSAT.

Nello specifico, l'attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di Piano, richiesta dalla normativa di settore, non è stata di fatto svolta; occorre quindi integrare il processo di ValSAT con lo svolgimento di idonee attività e valutazioni, da effettuarsi secondo una metodologia rigorosa da applicare alle principali azioni di POC.

164. Capitolo 5 – Valutazione di coerenza interna

In analogia ed in coerenza a quanto richiesto in merito all'attività di definizione degli obiettivi di POC, occorre svolgere una revisione delle azioni definite per il Piano; si suggerisce di ridefinire le stesse articolandole in funzione delle componenti ambientali di riferimento.

Sulla base della predetta attività, dovrà essere rivista anche la "Tabella di Valutazione di coerenza interna".

165. Capitolo 5.c – Individuazione di azioni di mitigazione e/o compensazione

Si suggerisce di provvedere alle seguenti correzioni del testo:

- nel primo periodo eliminare il termine "linea/",
- nel secondo periodo sostituire il termine "permeabile" con "impermeabile".

Le azioni di mitigazione e compensazioni dovranno essere ridefinite a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione.

166. Capitolo 5.d – Elaborazione delle schede degli ambiti relativi alle linee/azioni di piano

Nella denominazione del capitolo si suggerisce di eliminare "linee/".

167. Capitolo 6 - Monitoraggio

Nel secondo periodo si suggerisce di eliminare "linee/".

168. Schede tematiche di approfondimento con misure di mitigazione e/o compensazione

Le schede di valutazione dovranno essere ridefinite a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione. Inoltre, esse devono essere predisposte con riferimento alle principali azioni di POC, quindi non solo in riferimento ai nuovi ambiti di trasformazione da attuare mediante PUA, ma anche ai principali interventi inseriti nel POC, ossia almeno gli ambiti considerati nelle Schede-norma di cui all'Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, nelle quali è presente la Sezione "Indicazioni di mitigazione ambientale per la progettazione edilizia", che dovrebbe costituire l'esito di uno specifico processo di valutazione.

Elaborato: Sintesi non Tecnica - Val.S.A.T.

169. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata in coerenza con le modifiche effettuate al Rapporto Ambientale.

170. Infine, si evidenzia che questa Amministrazione, in qualità di Autorità competente per la VAS, ha individuato i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale: ARPAE, AUSL, ATERSIR, IRETI, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna.
La Provincia formalizzerà il Parere Motivato sul POC in fase di formulazione dell'Intesa e tenendo conto dei pareri espressi dai predetti soggetti.

Elaborato: Norme Tecniche di Attuazione

171. Parte dedicata al PSC, Art. 5 – Val.S.A.T.

La disciplina relativa alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del Piano dovrebbe contenere riferimenti normativi, obiettivi, metodologia e modalità di svolgimento utilizzati, coerenza delle valutazioni effettuate e delle prescrizioni conseguentemente definite. Si suggerisce, quindi, di rielaborare il testo proposto per l'articolo 5.